SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 12 aprile 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Ministero delle attività produttive

DECRETO 17 marzo 2003.

Aggiornamenti agli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei consumi di energia.

03A04282

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 2002.

Nomina a sub-commissari dell'Ente Ordine Mauriziano dei vice prefetti dott. Giuseppe Forlani e dott. Maurizio Guaitoli, nonché dell'avv. Fabio Tavarelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1596;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto in data 19 settembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2002, registro n. 11, foglio n. 302, con il quale il prefetto dott.ssa Anna Maria D'Ascenzo è stata nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente Ordine Mauriziano;

Considerata la necessità, rappresentata dal commissario straordinario, di avvalersi di funzionari pubblici e di esperti quali sub-commissari, che lo coadiuvino nel perseguimento di obiettivi determinati;

Considerato, altresì, che occorre provvedere all'attribuzione delle funzioni vicarie, per il caso di assenza o impedimento del commissario straordinario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di coadiuvare l'attività del commissario straordinario, sono nominati sub-commissari dell'Ente Ordine Mauriziano:

il viceprefetto dott. Giuseppe Forlani, dirigente della prefettura di Torino;

il viceprefetto dott. Maurizio Guaitoli, dirigente del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

l'avv Fabio Tavarelli, esperto.

Art. 2.

L'avv. Fabio Tavarelli svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del commissario straordinario.

Art. 3.

I sub-commissari svolgono l'attività loro delegata dal commissario straordinario.

Art. 4.

Alla determinazione dell'indennità di carica spettante al commissario straordinario ed ai sub-commissari si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 268

03A04925

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003.

Dichiarazione di grande evento nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, in occasione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»

Visto l'art. 5-*bis*, comma 5 del predetto decreto-legge che estende l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche alla dichiarazione di «grande evento», rientrante nelie competenze assegnate al Dipartimento della protezione civile;

Considerato che il 17 giugno 2003 ricorrerà il IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino;

Vista la legge 1° febbraio 1997, n. 420, recante «Istituzione della Consulta dei comitati nazionali e delle edizioni nazionali» alla quale è affidato il compito di individuare le celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché l'istituzione dei relativi comitati nazionali;

Considerato che la predetta Consulta ha istituito il Comitato nazionale per la celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, attribuendo, in tal modo, all'evento un notevole rilievo nonché un riconoscimento istituzionale;

Considerato che San Giuseppe da Copertino è protettore conclamato degli studenti e degli aviatori e, pertanto, la celebrazione del IV centenario della sua nascita assume una notevole rilevanza in relazione alla devozione popolare della quale il Santo è destinatario nonché per gli aspetti storici connessi alla medesima celebrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adattata nella riunione del 4 aprile 2003.

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Per quanto citato in premessa, la celebrazione del IV centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, che si terrà nel territorio del comune di Copertino, in provincia di Lecce, nel periodo 17 giugno 2003 - 17 giugno 2004, è dichiarata «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04754

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2003.

Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2002 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Rio Marina, in provincia di Livorno, interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico»;

Considerato che il sindaco del comune di Rio Marina ha rappresentato l'ineludibile necessità di prorogare, per ulteriori dodici mesi, la deliberazione sopra citata al fine di consentire il completamento delle attività finalizzate a consentire il rientro delle condizioni di rischio connesse ai fenomeni di dissesto idrogeologico e geomorfologico in atto nel comune di Rio Marina;

Acquisita l'intesa della regione Toscana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 4 aprile 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2002, è prorogata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, com ma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino al 28 marzo 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A04755

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 marzo 2003.

Determinazione per l'anno 2003 degli importi delle pensioni, degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la concessione delle provvidenze stesse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Ritenuto opportuno dare la massima diffusione agli importi dei limiti di reddito vigenti nell'anno 2003 stabiliti dalla legge sia per il conseguimento o la permanenza del diritto a pensione o assegno in favore dei mutilati ed invalidi civili, ciechi civili, sordomuti, sia per la concessione della pensione di reversibilità a favore delle categorie di cui al sesto comma dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, subordinata anch'essa al possesso di redditi non superiori al limite prescritto per la concessione delle pensioni ai mutilati ed invalidi civili totali;

Ritenuto, altresì, opportuno portare a conoscenza dei beneficiari gli importi delle pensioni, degli assegni, delle indennità concessi alle categorie di cui sopra;

Visti gli importi dei limiti di reddito di cui ai commi 4, 5, 6 dell'art. 14-*septies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 643, rivalutabili

annualmente sulla base degli indici delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria rilevate dall'I.S.T.A.T. agli effetti della scala mobile sui salari;

Visto il comma 12 dell'art. 54 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 1998 ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'I.S.T.A.T.;

Visto l'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che prevede che, ai fini della concessione dell'assegno mensile agli invalidi civili parziali, dovrà farsi riferimento al limite di reddito individuale stabilito per la pensione sociale dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, in base ai quali gli importi delle indennità di accompagnamento, di comunicazione nonché della speciale indennità sono adeguati con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656;

Visto l'art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289, che ha istituito in favore dei minori invalidi civili un'indennità mensile di frequenza;

Vista la legge 3 aprile 2001, n. 131, che ha stabilito il nuovo importo della speciale indennità istituita dall'art. 3 comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 a favore dei ciechi parziali a decorrere dal 1° gennaio 2002, con adeguamento periodico annuale a decorrere dal 1° gennaio 2003;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 429, recante norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati che, all'art. 1, dispone che con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento di cui all'art. 3, comma 2, lettera A della legge 6 ottobre 1986, n. 656 e successive modificazioni;

Visto l'art. 2 della citata legge n. 429/1991 che stabilisce il diritto delle persone affette da più minorazioni di percepire un'indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 14;

Visto l'art. 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto l'art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la deliberazione n. 176 del 26 giugno 2001 del consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. recante regolamentazione della materia relativa alla introduzione dell'euro;

Visto l'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

Viste le comunicazioni dell'Istituto nazionale di statistica dalle quali si rileva che la variazione percentuale dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria è risultata pari a 2,23 e che la variazione percentuale degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai è pari a 2,4;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali datato 20 novembre 2002 che, all'art. 2, determina la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2002 in misura pari a 2,4 dal 1° gennaio 2003, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2003 i limiti di reddito per fruire delle provvidenze economiche previste dalla legge in favore dei minorati civili sono determinati come segue:

€ 13.103,20 annue per avere diritto alla pensione spettante ai ciechi civili assoluti, ai ciechi civili parziali, ai mutilati ed invalidi civili totali e ai sordomuti;

€ 3.846,05 annue per avere diritto all'assegno mensile spettante ai mutilati ed invalidi civili parziali e all'indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili;

€ 6.299,62 annue per avere diritto all'assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti.

Art. 2.

1. Per l'anno 2003 gli importi mensili delle indennità specificate in premessa sono determinati nelle misure in appresso indicate:

indennità di accompagnamento da erogare ai ciechi civili assoluti € 633,68;

indennità di accompagnamento da erogare agli invalidi civili totali € 431,19;

indennità di comunicazione da erogare ai sordomuti € 217,66;

speciale indennità da erogare ai ciechi ventesimisti € 113,91.

Art. 3.

1. Gli importi mensili delle provvidenze economiche da erogare ai minorati civili sono determinati nelle seguenti misure, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo:

pensione spettante ai ciechi civili assoluti € 242,13 dal 1° gennaio 2003;

pensione di inabilità spettante agli invalidi civili totali, assegno mensile spettante agli invalidi civili parziali, indennità mensile di frequenza spettante ai minori invalidi civili, pensione spettante ai sordomuti, ai ciechi civili assoluti ricoverati nonché ai ciechi civili ventesimisti € 223,90 dal 1° gennaio 2003;

assegno a vita spettante ai ciechi civili decimisti € 166,14 dal 1° gennaio 2003.

Art. 4.

1. Ai sensi dell'art. 67, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'importo della pensione spettante ai ciechi civili con età pari o superiore ai 65 anni viene elevato fino a € 56,63 mensili, calcolato secondo i criteri e le modalità indicate nel secondo comma dell'articolo stesso.

Art. 5.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 70, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti titolari di pensione, di assegno di invalidità o di indennità mensile di frequenza di età inferiore a 65 anni, è concessa, a decorrere dal 1° gennaio 2003, una maggiorazione di € 10,33 mensili, per tredici mensilità, a condizione che non possiedano né redditi propri di importo pari o superiore a € 4.801,16 né redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, per un importo pari o superiore a € 10.028,72.

Art. 6.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la maggiorazione spettante ai ciechi civili titolari di pensione di età pari o superiore a settanta anni è incrementata fino a garantire un reddito proprio pari a € 525,89 al mese, per tredici mensilità, in base alle seguenti condizioni:

a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a € 6.836,57;

b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri pari o superiori a € 6.836,57 né redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo pari o superiore a € 11.503,44;

c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere *a)* e *b)*, l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

2. I benefici incrementativi di cui al comma 1, sono altresì concessi, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici, ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni che siano invalidi civili totali, sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione.

3. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.

Art. 7.

1. Ai sensi ed in conformità dell'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'indennità di accompagnamento ai ciechi civili assoluti e l'indennità speciale ai ciechi ventesimisti sono ridotte di € 93 mensili nel periodo nel quale i beneficiari delle suddette indennità usufruiscono del servizio di accompagnamento disciplinato dai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2003

Il Ministro: PISANU

03A04622

DECRETO 31 marzo 2003.

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 14 gennaio 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991;

Vista la decisione 2000/147/CE dell'8 febbraio 2000, che attua la direttiva 89/106/CEE per quanto riguarda la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione;

Rilevata la necessità di emanare specifiche disposizioni sui requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa aria degli impianti di condizionamento e ventilazione;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva n. 98/34/CE come modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Scopo e campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce i requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

Art. 2.

Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte

1. Le condotte sono realizzate in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero).

2. Nel caso di condotte preisolate, realizzate con diversi componenti tra loro stratificati di cui almeno uno con funzione isolante, è ammessa la classe di reazione al fuoco 0-1 (zero-uno). Detta condizione si intende rispettata quando tutte le superfici del manufatto, in condizione d'uso, sono realizzate con materiale incombustibile di spessore non inferiore a 0,08 millimetri e sono in grado di assicurare, anche nel tempo, la continuità di protezione del componente isolante interno, di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

3. I giunti ed i tubi di raccordo, la cui lunghezza non è superiore a 5 volte il diametro del raccordo stesso, sono realizzati in materiale di classe di reazione al fuoco 0 (zero), 0-1 (zero-uno), 1-0 (unozero), 1-1 (uno-uno) o 1 (uno).

4. Le condotte di classe 0 (zero) sono rivestite esternamente con materiali isolanti di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1 (uno).

5. Nelle more dell'emanazione di specifiche norme tecniche armonizzate e dei connessi sistemi di classificazione per la tipologia di prodotti oggetto del presente decreto, sono ammessi manufatti in classe di reazione al fuoco A_1, come definita nel sistema di classificazione europeo di cui alla decisione 2000/147/CE.

6. I materiali di cui al comma 5 sono omologati dal Ministero dell'interno ed individuati come «condotte di ventilazione e riscaldamento» o «manufatti completi isolanti per condotte di ventilazione e riscaldamento». La rispondenza a quanto dichiarato dal produttore, circa le modalità di assemblaggio ed installazione del manufatto, è attestata dall'installatore mediante apposita dichiarazione di conformità.

Art. 3.

Commercializzazione

1. I prodotti originari di Paesi contraenti l'accordo SEE possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal presente decreto se muniti delle autorizzazioni alla commercializzazione previste dalle disposizioni cogenti comunitarie o italiane.

2. Ai fini del rilascio, da parte del Ministero dell'interno, delle previste autorizzazioni alla commercializzazione, sono accettate le certificazioni di prodotti legalmente riconosciuti in uno degli Stati contraenti l'accordo SEE, previo l'accertamento della equivalenza alle caratteristiche di reazione al fuoco stabilite al precedente art. 2. Le suddette certificazioni devono essere emesse da un organismo riconosciuto a tal fine da un Paese membro della UE.

3. Nelle more dell'entrata in vigore dei corrispondenti regimi di autorizzazione alla commercializzazione comunitaria, ai prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco si applica la normativa italiana vigente che prevede specifiche clausole di mutuo riconoscimento, concordate con i servizi della Commissione europea, stabilite nel decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 1991.

Art. 4.

Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di prevenzione incendi impartite in materia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro: PISANU

03A04686

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 marzo 2003.

Rettifica del decreto 28 gennaio 2003 relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aspirina».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo del 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del decreto;

Visto il decreto n. 800.5/S.44/97M.8/D3 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003, relativo alla sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale: ASPIRINA, nella forma e confezione: «05 forte» 10 compresse 0,5 g - A.I.C. n. 004763316 della ditta Bayer S.p.a.;

Considerato che nel suddetto decreto la descrizione della confezione della specialità medicinale è errata;

Decreta:

A rettifica del decreto n. 800.5/S.44/97M.8/D3 del 28 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 31 del 7 febbraio 2003:

dove è scritto: «0,5 forte» 10 compresse 0,5 mg;

leggasi: «0,5 forte» 10 compresse 0,5 g.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il dirigente: GUARINO

03A04533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 17 marzo 2003.

Iscrizione di varietà di specie agrarie nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella amministrazioni pubbliche, di giurisprudenze nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanante in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971 nella riunione del 25 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

SORGO

Codice	Denominazione	Classe	Tipo di ibrido	Responsabilità della conservazione in purezza
008299	Gatine	300	HS	Euralis Genetique - Francia
008298	Oisan	300	HS	Euralis Genetique - Francia
008296	Nefer	300	HS	Euralis Genetique - Francia
008300	Pareo	400	HS	Caussade Semences - Francia
008295	Vivarais	400	HS	Euralis Genetique - Francia
008297	Comminge	500	HS	Euralis Genetique - Francia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabilità della conservazione in purezza
008301	BMR333	Garrison & Townsend, Inc. - U.S.A.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04892

DECRETO 17 marzo 2003.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali;

Considerato che le varietà delle quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varietà indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, e da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione In purezza	D.M. iscrizione
003702	Colza	Calibra	Semundo Saatzucht GmbH	20/03/1995
003704	Colza	Ilona	Semundo Saatzucht Gmbh	20/03/1995
003699	Colza	Jessica	Semundo Saatzucht GmbH e Semundo Italia	06/02/1996
001007	Girasole	Irena	Semundo Saatzucht GmbH e Semundo Italia	23/02/1999
003419	Girasole	Petra	Semundo Italia	25/02/1993
003418	Girasole	Sarah	Semundo Italia	25/02/1993
004376	Giraole	Kararina	Semundo Italia	06/03/1996
000183	Barbabietola da zucchero	Dora	KWS Saatzucht	25/02/1993
002620	Barbabietola da zucchero	Gabriela	KWS Saatzucht	21/02/1994
000193	Barbabietola da zucchero	Gianna	KWS Saatzucht	01/02/2000
000206	Barbabietola da zucchero	Keweintermono	KWS Saatzucht	23/12/1997
000210	Barbabietola da zucchero	Kawepoly	KWS Saatzucht	09/01/2001
000291	Barbabietola da zucchero	Victoria	KWS Saatzucht	01/02/2000

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04906

DECRETO 17 marzo 2003.

Variazione dei responsabili della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie iscritte nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette variazioni;

Considerato i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole alla variazione di responsabilità della conservazione in purezza di dette varietà nei relativi registri, come risulta dal verbale della riunione;

Attesa la necessità di modificare i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

La responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnata ad altra ditta con precedente decreto, è attribuita al conservatore in purezza a fianco di ciascuna indicata:

Codice	Specie	Varietà	Vecchio responsabile della conservazione in purezza	**Nuovo responsabile della conservazione in purezza**
002933	Mais	Robinia	Rhone Poulenc Agrochimie S.A.	**Maisadour Semences**
007632	Soia	Demetra	Midwest Oilseeds	**Agra Società del Seme srl**

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04908

DECRETO 18 marzo 2003.

Rinnovo dell'iscrizione di una varietà nel registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali è stata iscritta, con decreto ministeriale 20 giugno 1977, la varietà di specie di pianta ortiva sono indicata nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, comma 10, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2000, con il quale l'iscrizione della varietà indicata nel dispositivo è stata rinnovata per un periodo limitato al 31 dicembre 2002 in quanto, per la varietà stessa, si rendeva necessario una ulteriore verifica delle caratteristiche di omogeneità, stabilità e differenziabilità mediante le prove previste dalla circolare ministeriale 21 febbraio 1996, n. 1;

Considerato che le prove sopra richiamate sono giunte a conclusione;

Considerato che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'iscrizione, per un periodo determinato, della varietà indicata nel dispositivo;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione della varietà di pisello mangiatutto denominata «Gigante svizzero» ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con decreto ministeriale 20 giugno 1977, da ultimo rinnovata con decreto ministeriale 16 febbraio 2000, è ulteriormente rinnovata fino al 31 dicembre 2008.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003.

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1924, n. 20.

03A04904

DECRETO 18 marzo 2003.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di una varietà di pomodoro iscritta al registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»,

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti il proprio decreto con il quale è stata iscritta nel relativo registro nazionale, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, la varietà indicata nel dispositivo per la quale, altresì, sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Vista la richiesta dell'interessato volta ad ottenere la variazione di detta responsabilità;

Considerato che la commissione sementi, di cui al citato art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione 25 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole alla variazione della responsabilità della conservazione in purezza della varietà indicata nel dispositivo;

Decreta:

Art. 4.

La ditta Blumen S.r.l., via E. Mattei, 2 - 29027 Gariga di Podenzano (Piacenza), è cancellata quale responsabile della conservazione in purezza della varietà di pomodoro denominata «Pearson», iscritta nel relativo registro nazionale con decreto 20 giugno 1977.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04905

DECRETO 18 marzo 2003.

Rinnovo dell'iscrizione di talune varietà al registro nazionale delle varietà di specie di piante ortive.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attività sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varietà di specie di piante ortive;

Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi dell'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, le varietà di specie di piante ortive, le cui denominazioni e i decreti d'iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 25 febbraio 2003, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione delle sotto elencate varietà ai registri nazionali delle varietà di specie di piante ortive, avvenuta con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2012:

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
carota	002038	Efeso	14/11/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
cavolfiore	001904	Candido	14/02/92	- -	Olter S.r.l. – Asti
cavolfiore	002040	Cardin	14/11/92	- -	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
cetriolo	000897	Nory	11/05/82	14/11/92	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
cicoria	001992	Clio	28/03/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
cipolla	001993	Blanco Duro	28/03/92	- -	Nunza B.V. - Haelen (Olanda)
cipolla	001994	Cimarron	28/03/92	- -	Nunza B.V. - Haelen (Olanda)
cipolla	001911	Mitria	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
fagiolo nano	001912	Apache	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
fagiolo nano	002000	Granato	28/03/92	- -	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
fagiolo nano	002001	Kirena	28/03/92	- -	Isi Sementi S.p.a. – Fidenza (PR)
fagiolo nano	002002	Luxor	28/03/92	- -	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
fagiolo nano	001914	Marshall	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
fagiolo nano	001915	Ranger	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
fagiolo nano	001916	Tema	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
fagiolo nano	002003	White Top	28/03/92	- -	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
fagiolo rampicante	001917	Drago	14/02/92	- -	Olter S.r.l. - Asti
fagiolo rampicante	001918	Superstar	14/02/92	- -	Peotec Seeds S.r.l. – Parma
indivia scarola	001905	Berna	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*D.M. di iscrizione*	*D.M. ultimo rinnovo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
indivia scarola	001906	Odissea	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
lattuga	001919	Gardenia	14/02/92	- -	Olter S.r.l. - Asti
lattuga	002041	Mikonos	14/11/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
lattuga	001920	Romestate	14/02/92	- -	Olter S.r.l. - Asti
lattuga	002007	Sonia	28/03/92	- -	Olter S.r.l. - Asti
lattuga	002008	Venere	28/03/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
melanzana	000999	Ebany	11/05/82	14/11/92	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
melone	001921	Mission	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
peperone	001923	Ravel	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
peperone	001069	Redy	11/05/82	14/11/92	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
peperone	001924	Zebo	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
pisello a grano rugoso	001908	Karisma	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
pisello a grano rugoso	002042	Lynx Tre	14/11/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
pisello a grano rugoso	001910	Quantum	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
pisello a grano rugoso	002013	Zaffiro	28/03/92	- -	Istituto Sperimentale per le Colture Industriali - Bologna
pomodoro	001926	Astro	14/02/92	- -	Olter S.r.l. - Asti
pomodoro	001927	Athos	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
pomodoro	001930	Lindos	14/02/92	- -	Isi Sementi S.p.a. – Fidenza (PR)
pomodoro	001931	Majori	14/02/92	- -	Isi Sementi S.p.a. – Fidenza (PR)
pomodoro	001234	Samantha	11/05/82	14/11/92	S.A.I.S. S.p.a. - Cesena (FC)
pomodoro	001933	Seti	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
pomodoro	001934	Tanis	14/02/92	- -	Sativa Soc. Coop. a r.l. - Cesena (FC)
pomodoro	001567	Unicum	11/05/82	14/11/92	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
pomodoro	001935	Vercor	14/02/92	- -	Clause Semences Professionelles - Bretigny sur Orge (Francia)
spinacio	002043	Excalibur	14/11/92	- -	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
spinacio	002078	Murena	14/11/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
spinacio	002044	Onos	14/11/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma
spinacio	001907	Rock	14/02/92	- -	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
zucchino	001937	Panter	14/02/92	- -	Peotec Seeds S.r.l. - Parma
zucchino	001323	Spidy	11/05/82	14/11/92	Nunza B.V. - Haelen (Olanda)
zucchino	001938	White Lady	14/02/92	- -	Seminis Vegetable Seeds Italia S.r.l. - Parma

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2003

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

03A04907

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Parma.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/81;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2002 al 22 ottobre 2002 nella provincia di Parma;

accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei, danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Parma:

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2002 al 22 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3 comma 2, lettera *c)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma;

piogge alluvionali dal 21 ottobre 2002 al 22 ottobre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Corniglio, Monchio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano, Tizzano Val Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04747

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio e Varese.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale

calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lombardia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2002 nella provincia di Brescia;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2002 al 6 dicembre 2002 nella provincia di Lecco;

piogge alluvionali dal 12 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Milano;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Bergamo;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Pavia;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Sondrio;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Mantova;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Lodi;

piogge persistenti dal 14 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Como;

piogge alluvionali dal 20 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 nella provincia di Cremona;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2002 nella provincia di Varese;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali, opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Bergamo:

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Canonica D'Adda;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Bossico, Colere, Fonteno, Gerosa, Isola di Fondra, Mezzoldo, Olmo al Brembo, Pianico, Piazzolo, Ponteranica, Riva di Solto, Rogno, Roncobello, Santa Brigida, Schilpario, Sovere, Valtorta, Vedeseta, Villa D'Almè, Vilminore di Scalve;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Barbata, Brembate, Calcio, Cividate al Piano, Covo, Fontanella, Isso, Nembro, Pontirolo Nuovo, Pradalunga, Pumenengo, Torre Pallavicina;

Brescia:

piogge alluvionali dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Berzo Inferiore, Braone, Calcinato, Capo di Ponte, Cimbergo, Corteno Golgi, Edolo, Malegno, Malonno, Monno, Montichiari, Niardo, Ono San Pietro, Palazzolo sull'Oglio, Pontoglio, Prestine, Vezza d'Oglio, Vione;

piogge alluvionali dal 1° novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Berzo Inferiore, Braone, Corteno Golgi, Ono San Pietro, Paisco Loveno, Vione;

Como:

piogge persistenti dal 14 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Alzate Brianza, Bellagio, Blessagno, Caglio, Carlazzo, Casasco D'Intelvi, Cerano D'Intelvi, Civenna, Consiglio di Rumo, Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Germasino, Gironico, Grandola ed Uniti, Gravedona, Livo, Montemezzo, Musso, Nesso, Pianello del Lario, Plesio, Ponna, Rezzago, San Fedele Intelvi, San Nazzaro Val Cavargna, Sorico, Stazzona, Trezzone, Val Rezzo, Vercana, Zelbio;

piogge persistenti dal 14 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Gera Lario, Grandola ed Uniti;

Cremona:

piogge alluvionali dal 20 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Gerre de' Caprioli, Piave d'Olmi, San Daniele Po, Stagno Lombardo;

piogge alluvionali dal 20 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelverde, Cremona, Crotta d'Adda, Cumignano sul Naviglio, Gabbioneta Binanuova, Genivolta, Gerre de' Caprioli, Grumello Cremonese ed Uniti, Paderno Ponchielli, Pessina Cremonese, Piadena, Romanengo, Salvirola, San Daniele Po, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo, Torricella del Pizzo;

Lecco:

piogge alluvionali dal 1º novembre 2002 al 6 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Colle Brianza, Cortenova;

piogge alluvionali dal 1º novembre 2002 al 6 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Crandola Valsassina, Dorio, Esino Lario, Morterone, Premana, Vendrogno;

Lodi:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Comazzo, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Merlino, Montanaso Lombardo, San Martino in Strada, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio del comune di Bertonico;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Castelnuovo Bocca d'Adda, Guardamiglio, Merlino, Orio Litta, San Rocco al Porto, Senna Lodigiana, Somaglia;

Mantova:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, e provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Bagnolo San Vito, Borgoforte, Borgofranco sul Po, Bozzolo, Canneto sull'Oglio, Carbonara di Po, Casalmoro, Commessaggio, Dosolo, Felonica, Gazzuolo, Mantova, Marcaria, Motteggiana, Ostiglia, Pieve di Coriano, Pomponesco, Quingentole, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide, Serravalle a Po, Sustinente, Suzzara, Viadana, Virgilio;

Milano:

piogge alluvionali dal 12 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Bellinzago Lombardo, Cassano d'Adda, Colturano, Gaggiano, Gorgonzola, Mediglia, Nerviano, Paullo, Tribiano, Vaprio d'Adda, Vermezzo;

Pavia:

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Arena Po, Barbianello, Casatisma, Costa de' Nobili, Mezzanino, Monticelli Pavese, Oliva Gessi, Pinarolo Po, Portalbera, Rea, Santa Giuletta, Travaco' Siccomario, Verrua Po, Zerbo;

piogge alluvionali dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Cassolnovo, Chignolo Po, Cura Carpignano, Ferrera Erbognone, Gambolò, Palestro, San Giorgio di Lomellina, Sannazzaro de' Burgondi, Velezzo Lomellina, Zerbolò;

Sondrio:

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Albosaggia, Ardenno, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Castione Andevenno, Cercino, Chiuro, Cino, Civo, Dazio, Dubino, Faedo Valtellino, Mantello, Mello, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Sondrio, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Villa di Tirano;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Andalo Valtellino, Aprica, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Bormio, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Cedrasco, Cercino, Chiavenna, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Fusine, Gerola Alta, Grosio, Grosotto, Lanzada, Lovero Valtellino, Madesimo, Mantello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Montagna in Valtellina, Morbegno, Pedesina, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Rasura, Rogolo, San Giacomo Filippo, Sernio, Spriana, Talamona, Teglio, Tirano, Torre di Santa Maria, Tovo di Sant'Agata, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valfurva, Verceia, Vervio, Villa di Tirano;

piogge persistenti dal 13 novembre 2002 al 10 dicembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Albaredo per San Marco, Albosaggia, Aprica, Ardenno, Bema, Berbenno di Valtellina, Bianzone, Buglio in Monte, Caiolo, Campodolcino, Caspoggio, Castello dell'Acqua, Cedrasco, Cercino, Chiesa in Valmalenco, Chiuro, Cino, Civo, Colorina, Cosio Valtellino, Dazio, Delebio, Dubino, Faedo Valtellino, Fusine, Gerola Alta, Grosio, Grosotto, Lanzada, Livigno, Luigno, Madesimo, Man-

tello, Mazzo di Valtellina, Mello, Menarola, Montagna in Valtellina, Morbegno, Piateda, Piuro, Poggiridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Rasura, Rogolo, Sondrio, Talamona, Tartano, Teglio, Tirano, Traona, Tresivio, Val Masino, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva, Villa di Tirano;

Varese:

piogge persistenti dal 1º novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Castelvaccana, Somma Lombardo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04759

DECRETO 4 aprile 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 nella provincia di Udine;

tromba d'aria 16 novembre 2002 nella provincia di Udine;

piogge alluvionali dal 25 novembre 2002 al 27 novembre 2002 nella provincia di Pordenone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185; nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

piogge alluvionali dal 25 novembre 2002 al 27 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio del comune di Porcia;

Udine:

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Arta Terme, Cercivento;

piogge alluvionali dal 15 novembre 2002 al 30 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *a)*, nel territorio dei comuni di Lauco, Paularo, Pontebba, Sauris;

tromba d'aria del 16 novembre 2002 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Arta Terme, Tolmezzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A04760

DECRETO 4 aprile 2003.

Autorizzazione all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione CE n. 492/03 del 18 marzo 2003 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che con decreto ministeriale del 30 marzo 2001 era stata accordata la protezione transitoria a livello nazionale alla denominazione «Soprèssa Vicentina» ai sensi del regolamento CE n. 535/97, art. 1, paragrafo 2, che ha integrato l'art. 5 del regolamento CEE 2081/92;

Considerato che con decreto ministeriale del 3 ottobre 2001 l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione «Soprèssa Vicentina» protetta transitoriamente a livello nazionale;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «C.S.Q.A. Certificazione qualità agroalimentare S.r.l.» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STO) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dal Consorzio della Soprèssa Vicentina, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Ritenuto che, essendo intervenuta la registrazione comunitaria, appare necessario fissare precisi termini di vigenza dell'autorizzazione concessa all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina»;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La validità dell'autorizzazione all'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, al controllo della denominazione di origine protetta «Sopréssa Vicentina» è fissata in un periodo di tre anni a decorrere dal 6 ottobre 2001, quale data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione ad effettuare i controlli sulla denominazione in parola.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente, che lo stesso art. 53 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali, qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Soprèssa Vicentino», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE 2081/92».

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, è rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «CSQA Certificazioni Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Soprèssa Vicentina», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04842

DECRETO 4 aprile 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 20 novembre 2002 con il quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazione qualità

Agroalimentare Srl», con decreto del 27 dicembre 2001, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 15 dicembre 2002;

Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certicazione qualità agroalimentare Srl» è stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed è stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» è stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Vista l'indicazione espressa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta - Assessorato agricoltura e risorse naturali, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo «CSQA Certificazione qualità agroalimentare Srl» e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo «CSQA Certificazioni Srl» con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;

Visto il decreto 24 gennaio 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in novanta giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certicazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, è prorogata di novanta giorni a far data dal 15 aprile 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2003

Il direttore generale: ABATE

03A04843

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 7 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Serravalle Scrivia.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse

nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente: «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e sue successive modifiche ed integrazioni, nove ulteriori siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di «Serravalle Scrivia»;

Vista la nota prot. n. 8353/RIBO/DI/B del 6 settembre 2002 indirizzata alla regione Piemonte ed all'ARPA della regione Piemonte con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del suindicato sito ed una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 9225 del 4 ottobre 2002 nella quale viene, tra l'altro, richiesto al comune di Serravalle Scrivia di trasmettere elementi conoscitivi utili alla perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 19339/22.7 del 5 novembre 2002, con la quale la regione Piemonte inoltra la proposta di perimetrazione concordata con il comune di Serravalle Scrivia e con l'ARPA Piemonte, che si estende dal confine di monte dello stabilimento «Ecolibarna» fino al fiume Scrivia ed interessa oltre che le aree dello stabilimento, una vasta zona attraversata tra l'altro dall'autostrada e dalla linea ferroviaria Milano-Genova;

Considerato che la perimetrazione proposta dalla regione Piemonte e concordata con il comune di Serravalle Scrivia e con ARPAP comprende un'area, inclusa nell'ansa del fiume Scrivia a sud del Pian della Botte, ubicata nel territorio del comune di Stazzano e che si rende pertanto necessario acquisire anche il parere di quest'ultimo comune;

Vista la nota prot. n. 11512/Ribo/Di/B/P del 5 dicembre 2002, con la quale viene trasmesso al sindaco del comune di Stazzano, al sindaco del comune di Serravalle Scrivia e per conoscenza alla regione Piemonte e all'ARPA Piemonte la proposta di perimetrazione del sito chiedendo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, il parere sulla medesima;

Vista la nota prot. n. 14049 del 13 dicembre 2002, con la quale il comune di Serravalle Scrivia esprime, per le aree di propria competenza, parere favorevole alla proposta di perimetrazione del sito trasmessa con la nota prot. n. 11512/Ribo/Di/B/P del 5 dicembre 2002;

Vista la nota prot. n. 6651 del 31 dicembre 2002, con la quale il comune di Stazzano esprime, per le aree di propria competenza, parere favorevole alla proposta di perimetrazione del sito trasmessa con la nota prot. n. 11512/Ribo/Di/B/P del 5 dicembre;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:10.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Piemonte.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 202

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI «SERRAVALLE SCRIVIA»

03A04688

DECRETO 7 febbraio 2003.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di «Laghi di Mantova e Polo Chimico».

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, che disciplina le attività di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente: «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che prevedono, tra l'altro, l'adozione del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, l'identificazione di un primo elenco di interventi di bonifica di interesse nazionale e la perimetrazione degli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale da parte del Ministro dell'ambiente sentiti i comuni interessati;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente: «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426/1998, nove ulteriori siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di «Laghi di Mantova e Polo Chimico»;

Vista la nota prot. n. 8351/RIBO/DI/B del 6 settembre 2002, indirizzata alla regione Lombardia ed all'ARPA della regione Lombardia con la quale vengono indicati alcuni criteri per l'individuazione delle aree da inserire nel perimetro e viene richiesto di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del suindicato sito ed una cartografia delle aree di interesse a scala adeguata;

Vista la nota prot. n. 9224/RIBO/DI/P/B del 4 ottobre 2002 nella quale si richiede al comune di Mantova di acquisire elementi conoscitivi utili alla perimetrazione del sito;

Vista la nota prot. n. 9303/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la quale è stata convocata presso la regione Lombardia in data 14 ottobre 2002 una riunione tecnica di coordinamento per la definizione del perimetro del sito;

Vista la nota prot. n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, con la quale il comune di Mantova trasmette l'elaborato cartografico «Proposta di perimetrazione del sito di interesse nazionale denominato: «Laghi di Mantova e Polo Chimico» corredata dalla relazione del comune medesimo nella quale vengono individuate le aree lacustri, le aree soggette ad essere sommerse, le aree di deposito dei sedimenti di dragaggio a valle degli insediamenti del polo chimico, le aree del polo chimico e della Conca del Valdaro, una fascia perimetrale al polo chimico di larghezza 75 metri, e viene proposto di escludere dalla perimetrazione l'area della ditta SOL sulla base di esiti analitici certificati e l'area di proprietà dell'azienda Belleli in quanto non oggetto di autodenuncia ex art. 9 del decreto ministeriale n. 471/1999 nonché il bacino del Lago Superiore considerato che non vi sono insediamenti industriali sulle aree circostanti il lago e sulla base di quanto indicato nella relazione del Parco del Mincio di cui al successivo visto;

Vista la relazione del Parco del Mincio prot. n. 2975 del 23 ottobre 2002, trasmessa dal comune di Mantova con la sopraccitata nota prot. n. 26/25/02PS-URB del 25 ottobre 2002, nella quale viene proposta l'esclusione del bacino chiamato Lago Superiore dalla perimetrazione in quanto lo stesso si trova ad una quota superiore di circa 3 metri rispetto ai laghi di Mezzo ed Inferiore e non risulta inquinato da sostanze di origine industriale e/o da materiali pesanti;

Visto il fax inviato dal comune di Mantova in data 4 novembre 2002 con il quale è stata trasmessa alla direzione RI.BO del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a seguito di richiesta dello stesso, la documentazione relativa all'area SOL costituita da: *a)* copia della nota prot. n. 5354/2001 del 22 novembre 2001 con la quale l'ARPA di Mantova comunica alla provincia di Mantova ed al comune di Mantova che le analisi chimiche eseguite sui terreni e sul cantiere della ditta SOL presso Enichem di Mantova mostrano che i campioni rispettano i limiti sia della colonna A che della colonna B della tabella 1 del decreto ministeriale n. 471/99; *b)* copia del verbale della Conferenza di servizi, tenutasi il giorno 21 gennaio 2002 presso il comune di Mantova, avente per oggetto «Stato di qualità dei suoli società SOL», in cui i partecipanti «preso atto che le analisi eseguite dall'ARPA sulla area SOL hanno confermato che non vi sono superi al decreto ministeriale n. 471/1999, ritengono che l'area di proprietà SOL possa essere stralciata dalla perimetrazione

dei siti contaminati individuati con determina dirigenziale n. 33 del 15 giugno 2001; *c)* copia della determina dirigenziale n. 8 del 23 gennaio 2002 con la quale il comune di Mantova - Settore pianificazione sviluppo territorio, sostituisce la perimetrazione preliminare del sito contaminato area industriale di Mantova allegata alla determina dirigenziale n. 33 del 15 giugno 2001, con una nuova perimetrazione dalla quale è stata stralciata l'area di proprietà della società SOL;

Vista la nota del 4 novembre 2002, prot. n. Q1.2002.0035211 con la quale la regione Lombardia propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di ampliare il perimetro dell'area da sottoporre alle procedure di cui alla legge n. 426/1998 anche al territorio del comune di Virgilio, conseguentemente a quanto decretato dalla giunta regionale con provvedimento n. 19438 del 3 agosto 2000, nonché all'area della società Belleli;

Ritenuto di dover condividere la proposta regionale di ampliamento del perimetro sia per quanto riguarda l'area del comune di Virgilio che l'area Belleli attesa la mancanza per quest'ultima di dati analitici che dimostrino la conformità ai valori limite di concentrazione degli inquinanti fissati dal decreto ministeriale n. 471/1999;

Vista la nota prot. n. Q1.2002.00.36977 del 14 novembre 2002, con la quale la regione Lombardia chiede al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'inserimento del porto di Valdaro nella perimetrazione del sito;

Vista la nota del 3 dicembre 2002, prot. n. Q1.2002.0039339 con la quale la regione Lombardia trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il verbale della riunione tenutasi a Milano tra i rappresentanti degli enti locali interessati il giorno 25 novembre 2002 presso gli uffici regionali in merito alla perimetrazione del sito di interesse nazionale «Laghi di Mantova e Polo Chimico» nella quale, tra l'altro, è stato raggiunto l'accordo sulla esclusione del porto di Valdaro dall'area di perimetrazione del sito in ragione del fatto che, alla luce degli esiti analitici del campionamento effettuato dall'ARPA nell'area di discarica del porto di Valdaro, trasmessi dal comune di Mantova con nota prot. n. 18688/2001, non sussistono condizioni tali da giustificare l'inserimento dell'area nella perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 16531/02 del 9 dicembre 2002 con la quale del comune di Virgilio trasmette, in riscontro a quanto concordato nella riunione del 25 novembre 2002 sopracitata, le aree del territorio di propria competenza da includere nel perimetro del sito di interesse nazionale;

Considerato che sulle aree perimetrate saranno effettuate attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:40.000, allegata al presente decreto.

La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, unitamente all'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 201

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI «LAGHI DI MANTOVA E POLO CHIMICO»

03A04689

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 2 gennaio 2003.

Proroga dell'istituzione del biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del Comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 2002 concernente l'istituzione di un biglietto integrato di € 10,00 per la visita di alcuni tra i più importanti musei milanesi, la Pinacoteca di Brera, il Cenacolo Vinciano e il Museo teatrale alla Scala;

Vista la nota n. 14041 del 17 dicembre 2002 della Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Milano, relativa alla richiesta di proroga dell'iniziativa per il 2003, in considerazione che la sperimentazione in argomento non ha avuto luogo nell'anno in corso;

Sentito il parere del Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 19 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di prorogare l'iniziativa fino al 31 dicembre 2003, di concerto con la Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

È prorogata fino al 31 dicembre 2003, l'istituzione del biglietto integrato di € 10,00 per l'ingresso nella Pinacoteca di Brera, nel Cenacolo Vinciano e nel Museo teatrale alla Scala di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 173

03A04901

DECRETO 2 gennaio 2003.

Istituzione del biglietto cumulativo di € 10,00 per l'ingresso nei musei statali di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 11956 del 23 novembre 2002 con la quale della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio, per il patrimonio storico artistico e demoet-

noantropologico di Arezzo, d'intesa con la Soprintendenza per i beni archeologici di Firenze ha proposto l'istituzione del biglietto cumulativo di € 10,00 per l'ingresso nei musei statali di Arezzo - Museo statale d'arte medievale e moderna, Museo archeologico, Casa Vasari e Cappella Bacci;

Sentito il Comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 19 dicembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta di concerto con la Direzione generale per i beni archeologici;

Decreta:

È istituito il biglietto cumulativo di € 10,00 per l'ingresso nel Museo statale d'arte medievale e moderna, nel Museo archeologico, Museo di Casa Vasari e Cappella Bacci di Arezzo, con validità di due giorni.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 2 gennaio 2003

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 174

03A04902

DECRETO 19 marzo 2003.

Autorizzazione all'ingresso gratuito nelle sedi statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici in occasione della manifestazione culturale «Printemps des Musèes» indetta per il 4 maggio dalla direzione dei musei di Francia e dedicata al tema «Misteri e scoperte».

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei;

Considerato che anche quest'anno la direzione dei musei di Francia ha organizzato per il 4 maggio 2003 la V edizione della manifestazione «Printemps des Musèes», indicando il tema «Misteri e scoperte»;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507 che nella riunione del 24 febbraio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

In occasione della Manifestazione culturale «Printemps des Musèes» indetta per il 4 maggio dalla direzione dei musei di Francia e dedicata al tema «Misteri e scoperte», è autorizzato l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2003

Il direttore generale: PROIETTI

03A04903

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Legge n. 208/1998 - Studi di fattibilità: definanziamenti. (Deliberazione n. 102/02).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione dagli interventi nelle aree depresse, autorizza la spesa complessiva di 6.300,774 Meuro (12.200 miliardi di lire) per il periodo 1999-2004;

Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 70 (*Gazzetta Ufficiale* n. 195/1998), con la quale questo comitato ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1 della predetta legge, attribuendo, tra l'altro, 1.807,599 Meuro (3.500 miliardi di lire) alle Intese istituzionali di programma per il finanziamento di opere di completamento nonché una quota non superiore al 3% della predetta somma, al cofinanziamento del 50% dei costi relativi a studi di fattibilità, demandando ad apposito Comitato di coordinamento l'individuazione delle opere e degli studi da proporre per il finanziamento nell'ambito dette citate intese;

Vista la delibera 30 giugno 1999, n. 106 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/1999), con la quale questo comitato ha ripartito l'importo complessivo di 44,895 Meuro (86,928 miliardi di lire), destinato al finanziamento del 50% del costo degli studi di fattibilità relativi alle regioni meridionali;

Vista la nota n. 3603 del 19 novembre 2002, con la quale la regione Molise chiede il definanziamento dello studio di fattibilità denominato «Utilizzazione intersettoriale delle acque dell'invaso di Arcichiaro e Liscione» (cod. 545), finanziato con la citata delibera n. 106/1999;

Delibera:

È definanziato lo studio di fattibilità denominato «Utilizzazione intersettoriale delle acque dell'invaso di Arcichiaro e Liscione» del costo complessivo di € 129.114,19 (250 milioni di lire), cofinanziato nella misura del 50% a carico delle risorse di cui alla citata legge n. 208/1998 e proposto dalla regione Molise.

Le risorse che si rendono conseguentemente disponibili, pari a € 64.557,11 (126 milioni di lire), sono attribuite all'Intesa istituzionale di programma stipulata con la suddetta regione per il successivo riutilizzo in quell'ambito, preferibilmente per studi di fattibilità relativi al medesimo settore.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 211

03A04899

DELIBERAZIONE 29 novembre 2002.

Completamento del Centro di ricerche biomediche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Campobasso (Legge n. 64/1986). (Deliberazione n. 104/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante la «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e, in particolare, l'art. 3 che sostituisce il predetto comma 5;

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002);

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Vista la propria delibera 30 maggio 1991 (*Gazzetta Ufficiale* n. 168/1991) con la quale è stata approvata — nell'ambito dell'Azione organica n. 2, Sostegno all'innovazione, di cui al terzo Piano annuale di attuazione finanziato a carico della citata legge n 64/1986 — la realizzazione del Centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia in scienze biomediche di Campobasso per un importo di 70 miliardi di lire (36,15 milioni di euro), quale lotto funzionale di un intervento di più ampio respiro da finanziarsi nell'ambito del Piano nazionale di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Viste le delibere adottate da questo Comitato a partire dall'anno 1994, con le quali sono state ripartite tra le amministrazioni centrali competenti le risorse necessarie ad assicurare la prosecuzione ed il completamento delle iniziative avviate a carico della legge n. 64/1986;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 36 del 27 novembre 2002 con la quale si trasmette lo schema di accordo di programma sottoscritto il 28 novembre 2002 dai Ministri della salute e dell'istruzione, università e ricerca, dall'assessore alla sanità della regione Molise e dal rappresentante della predetta Università cattolica, finalizzato al completamento ed all'avviamento, nell'arco di tre anni, del Centro di Campobasso, che costituisce un polo di eccellenza sovraregionale, in coerenza con la programmazione sanitaria regionale e nazionale;

Considerato che nel citato accordo viene precisato che, alla data del 21 dicembre 2002, il primo lotto ultimato è stato collaudato e che per renderlo funzionante secondo gli obiettivi programmatici stabiliti è necessario l'ulteriore finanziamento di € 15.493.706 (30 miliardi di lire) per un programma di ricerca e formazione e di € 34.086.155 (66 miliardi di lire) per il completamento strutturale e tecnologico del secondo lotto, arredi e attrezzature compresi;

Tenuto conto che il citato accordo, per fronteggiare tali ulteriori esigenze finanziarie per complessivi € 49.579.861, prevede la seguente ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti firmatari:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: completamento strutturale e tecnologico € 10.329.138, formazione e ricerca € 15.493.706;

Ministero della salute: completamento strutturale e tecnologico € 6.197.483;

regione Molise: completamento strutturale e tecnologico € 10.329.138;

Università Cattolica: completamento strutturale e tecnologico € 7.230.396;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvederà a sostenere le predette attività di formazione e ricerca, per l'importo di € 15.493.707, mediante utilizzo degli interessi maturati nella gestione del primo lotto e, a conguaglio del predetto importo, attraverso le risorse di cui alla legge n. 64/1986, derivanti da revoche disposte ai sensi dell'art. 3 della legge 20 dicembre 1996, n. 641 e già nella disponibilità dello stesso Ministero che provvederà altresì alla copertura degli oneri di competenza relativi agli interventi infrastrutturali del centro, per l'importo di € 10.329.138, mediante l'utilizzazione delle economie di gestione degli interventi a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986 e trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 96/1993;

Preso atto di quanto previsto nel citato accordo, in particolare per quanto concerne l'utilizzazione del predetto importo di € 10.329.138 da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto di poter autorizzare tale utilizzazione tenuto conto che le relative risorse derivanti da economie di gestione sono già nella disponibilità del predetto Ministero e che non si determinano, pertanto, oneri aggiuntivi a carico del fondo di cui all'art. 19 sopra richiamato;

Preso atto che la finalizzazione di spesa degli importi di € 15.493.706, di € 6.197.483, di € 10.329.138 e di € 7.230.396 sopra richiamati rientra nelle competenze dei soggetti che hanno sottoscritto il citato accordo e non costituisce quindi oggetto della odierna decisione di questo Comitato;

Su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Delibera:

Per il completamento strutturale e tecnologico del secondo lotto del Centro di ricerche biomediche dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Campobasso di cui all'Accordo di programma richiamato in premessa, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad utilizzare, a titolo di cofinanziamento e nel limite massimo di € 10.329.138, le risorse già nella disponibilità del Ministero derivanti da economie di gestione degli interventi di competenza a suo tempo finanziati a carico delle risorse di cui alla legge n. 64/1986.

Le valutazioni relative alla coerenza ed alla compatibilità delle attività del Centro con la offerta sanitaria esistente sul territorio regionale sono demandate al Ministero della salute ed alla regione Molise.

Roma, 29 novembre 2002

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2003
Ufficio controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 210

03A04900

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 8 aprile 2003.

Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche previsto dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli investimenti delle imprese produttrici di prodotti editoriali previsto all'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli di istanza per l'attribuzione dei crediti d'imposta da presentare ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003.*

1.1. Sono approvati i seguenti modelli, unitamente alle relative istruzioni:

a) modello IPC, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per l'acquisto di apparecchiature informatiche, previsto rispettivamente dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da presentare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, da parte dei soggetti che hanno optato per i regimi agevolati previsti per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali e si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle entrate;

b) modello IPE, relativo all'istanza di attribuzione del credito d'imposta per gli investimenti, previsto dall'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, da presentare ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, da parte delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

1.2. I modelli di cui al punto 1.1 sono composti da un frontespizio riservato ai dati identificativi del soggetto che presenta l'istanza e dal quadro A riservato ai dati relativi all'investimento ed alla determinazione del credito d'imposta richiesto.

2. *Reperibilità dei modelli.*

2.1. I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia dalle entrate in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.it

2.2. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresì prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. I modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2.4. È consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto della conformità grafica ai modelli approvati e della sequenza dei dati.

3. *Termini di presentazione.*

3.1. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera *a)* mod. IPC - devono essere presentate nell'anno 2003 a partire dal 14 aprile 2003; negli anni successivi dal 1° febbraio di ogni anno.

3.2. Le istanze di cui al punto 1.1, lettera *b)* mod. IPE - devono essere presentate a partire dal 14 aprile 2003.

4. *Modalità di presentazione.*

4.1. Le istanze di cui al punto 1.1, devono essere presentate all'Agenzia delle entrate in via telematica direttamente, ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-*bis* e 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

4.2. La trasmissione telematica dei dati contenuti nelle istanze di cui al punto 1.1, lettera *a)*, è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDIT RFA»; la trasmissione dei dati contenuti nelle istanze di cui al punto 1.1, lettera *b)*, è effettuata utilizzando il prodotto di gestione denominato «CREDITOR». Detti prodotti di gestione sono resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

4.3. È fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare ai soggetti interessati un esemplare cartaceo dell'istanza predisposta con l'utilizzo dei prodotti informatici di cui al punto 4.2, nonché copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.

4.4. L'istanza deve essere conservata a cura del soggetto interessato, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati ivi contenuti.

4.5. Al Centro operativo di Pescara è demandata la competenza per gli adempimenti conseguenti alla gestione delle istanze di cui al punto 1.1.

Motivazioni.

Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 febbraio 2003, emanato in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62, originariamente fruibili in via automatica.

In particolare, nel determinare il limite degli oneri finanziari disponibili per il riconoscimento delle agevolazioni di cui trattasi, il citato decreto ha subordinato la fruizione dei crediti anzidetti, i cui presupposti si sono realizzati a decorrere dal 12 febbraio 2003, (data della sua entrata in vigore), all'accoglimento di un'istanza da presentare in via telematica all'Agenzia delle entrate.

Sulla base di quanto previsto dal medesimo decreto, le istanze devono essere presentate:

successivamente all'acquisto della apparecchiatura informatica necessaria alla connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge n. 388 del 2000 a favore delle persone fisiche che si avvalgono della facoltà di farsi assistere negli adempimenti fiscali dall'Agenzia delle entrate;

prima dell'effettuazione degli investimenti, per la fruizione del credito d'imposta previsto dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001 a favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali.

Peraltro le risorse finanziarie disponibili per l'attribuzione dei crediti d'imposta di cui agli articoli 13 e 14 della legge n. 388 del 2000, sono state recentemente modificate, con decorrenza dall'anno 2004, con il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39.

Lo stesso decreto 7 febbraio 2003 ha disposto, inoltre, l'applicabilità alle predette agevolazioni delle procedure e modalità previste dall'art. 8, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*sexies*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, con esclusione della disposizione contenuta nel comma 1-*ter* concernente la conservazione del diritto di priorità delle istanze presentate nell'anno precedente e non accolte per esaurimento dei fondi, rinviando la definizione dei dati da indicare nelle istanze ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

In attuazione di tali disposizioni è, pertanto, emanato il presente provvedimento con il quale vengono approvati i modelli - mod. IPC - mod. IPE - con le relative istruzioni, da utilizzare per la redazione delle predette istanze.

Per le procedure tecniche necessarie per la trasmissione telematica, il provvedimento fa rinvio ai prodotti di gestione denominati «CREDIT RFA» e «CREDITOR», che saranno resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it

La competenza, in ordine agli adempimenti conseguenti alla gestione delle predette istanze, viene attribuita al Centro operativo di Pescara.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 3, del decreto 7 febbraio 2003, il termine iniziale per la presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 viene fissato al 14 aprile 2003.

Limitatamente alle istanze per l'attribuzione del credito d'imposta a favore delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attività marginali, viene, inoltre, stabilito al 1° febbraio di ogni anno il termine iniziale per la presentazione delle istanze per gli anni successivi al 2003; ciò al fine di garantire un trattamento

paritario tra i soggetti interessati, tenuto conto che la domanda di adozione del regime fiscale previsto per le attività marginali può essere presentata entro il mese di gennaio di ogni anno (punto 2.1 del provvedimento del 14 marzo 2001).

Con il presente provvedimento viene, infine, disciplinata la reperibilità dei suddetti modelli di comunicazione e ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.

Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.

Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articoli 13 e 14) .

Provvedimenti 14 marzo 2001 del direttore dell'Agenzia delle entrate concernente i regimi fiscali agevolati per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e delle attività marginali.

Legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 giugno 2002, n. 143, recante regolamento concernente la disciplina del credito di imposta in favore delle imprese produttrici di prodotti editoriali, ai sensi dell'art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, concernente interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.

Decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2003, n. 39, concernente il differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 7 febbraio 2003, concernenti il monitoraggio dei crediti d'imposta da adottare ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché del decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 aprile 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

Mod. IPC

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Artt. 13, comma 5, e 14, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003

AGENZIA
DELLE ENTRATE

EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nell'istanza con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nell'istanza con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

L'istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Mod. IPC

DATI IDENTIFICATIVI DEL CONTRIBUENTE

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome | Nome

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

DATI RELATIVI AL RICHIEDENTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono prefisso numero

DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE

IL CONTRIBUENTE DICHIARA:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 13 della legge n. 388 del 2000 e di fruire del regime ivi indicato dal (giorno mese anno)
- di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 14 della legge n. 388 del 2000 e di fruire del regime ivi indicato dal (giorno mese anno)
- di avvalersi dell'assistenza fiscale da parte dell'ufficio di ... con decorrenza dal (giorno mese anno)
- di voler fruire del credito d'imposta nella misura indicata nel rigo A7 del quadro A
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza;

OVVERO

RINUNCIA AD ISTANZA PRECEDENTE

- dichiara di voler rinunciare all'istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:

SOTTOSCRIZIONE FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno)

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

Mod. IPC

CODICE FISCALE

AGENZIA
DELLE ENTRATE

QUADRO A

DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

EURO

Estremi del documento d'acquisto

	Locazione finanziaria	Numero	Data (giorno / mese / anno)	Partita IVA	Importo
A1					,00
A2					,00
A3					,00
A4					,00
A5					,00
A6				TOTALE	,00

A7 CREDITO D'IMPOSTA RICHIESTO ,00

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (Mod. IPC)

Artt. 13, comma 5, e 14, comma 8, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003

Premessa

La legge 23 dicembre 2000, n. 388 ha previsto l'attribuzione di un credito d'imposta per l'acquisto, anche tramite locazione finanziaria, dell'apparecchiatura informatica e dei relativi accessori a favore delle persone fisiche che si avvalgono dell'assistenza fiscale dell'Agenzia delle Entrate, avendo optato per i regimi fiscali agevolati previsti dagli articoli 13 e 14 della medesima legge rispettivamente per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo e per le attività marginali.
Ai sensi dei citati articoli 13, comma 5, e 14, comma 8, il credito d'imposta compete nella misura del 40 per cento del prezzo d'acquisto dell'apparecchiatura informatica e degli accessori necessari per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, individuati ai punti 3.6 dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 14 marzo 2001, emanati in attuazione delle predette disposizioni. Il credito non può comunque superare l'importo di euro 309,87.
Successivamente il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2003, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nello stabilire il limite delle risorse finanziarie disponibili per il credito d'imposta in esame, ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione del credito stesso, originariamente fruibile in via automatica. Detto limite è stato, peraltro, modificato, con decorrenza dall'anno 2004, in sede di conversione del D.L. 13 gennaio 2003, n. 2, nella legge 14 marzo 2003, n. 39.
La nuova disciplina, in vigore dal 12 febbraio 2003, nel prevedere l'applicabilità alle predette agevolazioni, delle procedure e modalità di cui all'art.8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies della succitata legge n. 388 del 2000, (con esclusione della disposizione concernente la conservazione del diritto di priorità per le istanze non accolte per esaurimento dei fondi), ha introdotto quale condizione necessaria per la fruizione del credito d'imposta, l'obbligo di presentare un'istanza al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, successivamente all'acquisto delle suddette apparecchiature informatiche. Il Centro Operativo di Pescara comunica al richiedente, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Detto credito, che non concorre alla formazione del reddito imponibile e non è rimborsabile, è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997.
Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati dalla data del 12 febbraio 2003 e concessi a seguito della presentazione dell'istanza, sono stati istituiti appositi codici tributo.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza, prevista dall'art. 1, comma 2, del D.M. 7 febbraio 2003, deve essere presentata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, avendo scelto di avvalersi del tutoraggio dell'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, intendono conseguire il diritto al credito d'imposta per l'acquisto delle apparecchiature informatiche necessarie per la connessione con il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate.
L'istanza di attribuzione del credito d'imposta deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.
In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, il contribuente, al fine della fruizione del credito d'imposta in esame, deve presentare una nuova istanza nell'anno successivo.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.

Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata al Centro operativo di Pescara esclusivamente in via telematica, per l'anno 2003 a partire dal **14 aprile 2003** e, per gli anni successivi, dal **1° febbraio** di ciascun anno.
La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:
- direttamente, utilizzando il servizio telematico Internet;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

In caso di presentazione telematica tramite i soggetti incaricati sopra indicati, questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, deve essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato "**CREDIT RFA**", reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:
- il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi del contribuente, le attestazioni concernenti il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché la sottoscrizione dell'istanza;
- il quadro A con l'indicazione dei dati relativi all'acquisto delle apparecchiature informatiche ed alla determinazione del credito d'imposta richiesto.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 235,50 diventa 236; 235,51 diventa 236; 235,49 diventa 235).

Frontespizio

Codice fiscale e Partita IVA
Devono essere indicati il codice fiscale ed il numero di partita IVA attribuiti al contribuente.

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome e nome
Devono essere indicati il cognome e il nome del contribuente, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.

Dati relativi al richiedente diverso dal contribuente
Il presente riquadro deve essere compilato nel caso particolare in cui il richiedente sia un soggetto diverso dal contribuente, come ad esempio nelle ipotesi di minori, inabilitati o interdetti.
Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive l'istanza, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. Per quanto riguarda il codice di carica, vedasi la tabella contenuta nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione IVA/2003 (paragrafo 4.1.3).

Dichiarazioni del contribuente
Con la successiva sottoscrizione, il contribuente dichiara:
- di essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 13 o 14 della legge n. 388/2000, specificando in particolare:
  - la data dalla quale si avvale del regime agevolato;
  - l'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate dal quale è assistito unitamente alla data di decorrenza dell'assistenza fiscale;
- di voler fruire del credito d'imposta nella misura dallo stesso determinata mediante la compilazione del quadro A;
- di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata
Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati in un'istanza presentata o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda annullare gli effetti dell'istanza già inviata, **perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa scaturire**, dovrà manifestare espressamente tale volontà presentando un'istanza di rinuncia **prima di ricevere l'atto di assenso o di diniego** da parte dell'Agenzia dell'Entrate, nel prescritto termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In tal caso deve essere compilato solo il frontespizio, indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale si intende rinunciare.
La successiva istanza che eventualmente il richiedente intenda presentare (contenente ad esempio i dati corretti), assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dalla procedura telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A - DATI RELATIVI ALL'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E DETERMINAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Nel presente riquadro, nei **righi** da **A1** ad **A5**, il richiedente deve indicare i dati contabili relativi all'acquisizione delle apparecchiature informatiche e dei relativi accessori, osservando le seguenti istruzioni.
In particolare:
- nel **campo 1**, barrare l'apposita casella in caso di locazione finanziaria;
- nei **campi 2** e **3**, indicare il numero e la data del documento comprovante l'acquisto. In caso di locazione finanziaria, indicare gli estremi del relativo contratto;
- nel **campo 4** indicare la partita IVA del cedente o della società di leasing;
- nel **campo 5** indicare l'importo del prezzo d'acquisto al netto dell'IVA detraibile, nei limiti previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972. In caso di erogazione finanziaria indicare l'importo complessivo risultante dal relativo contratto, tenendo presente che il credito d'imposta è fruibile con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta.

Nel **rigo A6**, indicare il totale degli importi indicati nei righi da A1 ad A5.
Nel **rigo A7** indicare l'importo del credito richiesto pari al 40 per cento del totale indicato nel rigo A6, ovvero pari al limite massimo previsto dalle norme citate in premessa.

Mod. IPE

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NEL SETTORE EDITORIALE

Art. 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003

AGENZIA
DELLE ENTRATE

EURO

La legge n. 675 del 1996 ha introdotto un nuovo sistema di tutela nei confronti dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali; qui di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati tali dati contenuti nella presente domanda e quali sono i nuovi diritti che il cittadino ha in questo ambito.

Informativa ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 1996 sul trattamento dei dati personali

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella presente istanza sono contenuti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere forniti ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.) per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

Dati personali

I dati richiesti nella istanza devono essere indicati obbligatoriamente per poter fruire delle agevolazioni richieste.

Modalità del trattamento

Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante:
- verifiche dei dati esposti nell'istanza con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- verifiche dei dati esposti nell'istanza con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

L'istanza può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Gli intermediari, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalla legge n. 675 del 1996, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare sono titolari:
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso la quale è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali qualora si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono comunicarlo agli interessati, rendendo noti i dati identificativi dei responsabili stessi.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Il menzionato consenso non è necessario agli intermediari per il trattamento dei dati diversi da quelli sensibili, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Mod. IPE

Numero progressivo

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale | Partita IVA | Codice attività

Cognome o denominazione | Nome

PERSONE FISICHE

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla) | Sesso (barrare la casella) M F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

ALTRI SOGGETTI

Sede legale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale): Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

Natura giuridica | Stato estero di residenza | Codice paese estero | Codice di identificazione fiscale Stato estero

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

Codice fiscale | Codice carica

Cognome | Nome | Sesso (barrare la casella) M F

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio Fiscale: Comune | Provincia (sigla) | C.a.p.

Frazione, via e numero civico | Telefono (prefisso numero)

DICHIARAZIONI DEL CONTRIBUENTE

IL CONTRIBUENTE:

- **dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni;**
- **si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti successivamente alla data di presentazione della presente istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data;**
- **dichiara di avere effettuato gli investimenti nel periodo di sospensione di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 7 febbraio 2003. (In tal caso barrare la casella)**
- **dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza;**
- **dichiara di aver compilato n. quadri A**

ovvero

RINUNCIA AD ISTANZA PRECEDENTE

- **dichiara di rinunciare all'istanza già inviata cui è stato attribuito dal servizio telematico il protocollo numero:**

SOTTOSCRIZIONE

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO

Codice fiscale dell'intermediario

Data dell'impegno (giorno mese anno)

Impegno a presentare in via telematica l'istanza predisposta dal contribuente

Impegno a presentare in via telematica l'istanza del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA

ISTANZA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER NUOVI INVESTIMENTI NEL SETTORE EDITORIALE (Mod. IPE)

Art. 8, comma 1, della Legge 7 marzo 2001, n. 62
Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003

Premessa

L'art. 8 della legge 07 marzo 2001, n. 62 ha previsto il riconoscimento alle imprese produttrici di prodotti editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli investimenti indicati nel comma 2 del medesimo articolo, nelle strutture produttive situate nel territorio dello Stato, di un credito d'imposta in misura pari al 3% del costo sostenuto, nel periodo d'imposta in cui l'investimento viene effettuato nonché in ciascuno dei quattro periodi successivi. Le modalità di attuazione della citata disposizione sono state definite con il D.P.C.M. 6 giugno 2002, n. 143, pubblicato nella G.U. n. 169 del 20 luglio 2002.
Successivamente il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 febbraio 2003, pubblicato nella G.U. del 12 febbraio 2003, emanato ai sensi dell'art. 5 del D.L. 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, ha apportato sostanziali modifiche alle modalità di attribuzione del credito d'imposta, originariamente fruibile in via automatica.
La nuova disciplina, in vigore dal 12 febbraio 2003, nel prevedere l'applicabilità alla predetta agevolazione delle procedure e modalità di cui all'art. 8, commi 1-bis, 1-ter e 1-sexies della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (con esclusione della disposizione concernente la conservazione del diritto di priorità per le istanze non accolte per esaurimento dei fondi), ha stabilito il limite degli oneri finanziari disponibili per il credito d'imposta in esame, prevedendo, per la fruizione dello stesso, l'obbligo di presentare al Centro Operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, prima dell'effettuazione dell'investimento, un'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, il costo dei nuovi investimenti, la ripartizione territoriale degli stessi e l'ammontare del credito richiesto. Il Centro Operativo di Pescara comunica al richiedente, in via telematica, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, l'accoglimento o il diniego del credito d'imposta in relazione alle risorse finanziarie disponibili.
Per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 3, del citato D.M. 7 febbraio 2003, che ha sospeso la concessione del credito d'imposta per sessanta giorni decorrenti dalla sua entrata in vigore, l'istanza può essere presentata anche per gli investimenti effettuati nel predetto periodo di sospensione e, cioè, dal 12 febbraio 2003 al 13 aprile 2003.
Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241/1997, in relazione al costo sostenuto per la realizzazione dell'investimento. L'eventuale eccedenza non utilizzata può essere riportata nei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quarto.
Al fine dell'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta i cui presupposti si sono realizzati dalla data del 12 febbraio 2003 e concessi a seguito della presentazione dell'istanza, sono utilizzabili i codici tributo appositamente istituiti.

Soggetti tenuti alla presentazione dell'istanza

La presente istanza, prevista dall'art. 2, comma 2 del D.M. 7 febbraio 2003, deve essere presentata dalle imprese produttrici di prodotti editoriali in possesso dei requisiti previsti dalla legge 7 marzo 2001, n. 62, che intendono conseguire il credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2 dell'articolo 8 della medesima legge, effettuati entro il 31 dicembre 2004.
L'istanza deve essere redatta in conformità al presente modello e conservata a cura del contribuente, previa sua sottoscrizione a conferma dei dati, unitamente alla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate attestante la ricezione in via telematica.
In caso di diniego per esaurimento dei fondi stanziati, il richiedente, al fine della fruizione del credito in esame, deve presentare nell'anno successivo una nuova istanza prima dell'effettuazione dell'investimento.

Reperibilità del modello

Il modello è reperibile in formato elettronico nel sito Internet www.agenziaentrate.it, dal quale può essere prelevato gratuitamente.
Il modello può essere prelevato anche da altri siti Internet a condizione che sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del relativo provvedimento di approvazione. È consentita la riproduzione con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello nel tempo.

Modalità e termini di presentazione dell'istanza

L'istanza deve essere presentata al Centro Operativo di Pescara esclusivamente in via telematica a partire dal **14 aprile 2003**.
La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:
- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel dai soggetti già abilitati a tale servizio ovvero utilizzando il servizio telematico Internet da parte di tutti gli altri soggetti.
In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti incaricati sopra indicati e società del gruppo), questi ultimi sono tenuti a rilasciare al richiedente, contestualmente alla ricezione dell'istanza o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio dell'istanza per essere acquisita in via telematica.
Nel predetto riquadro deve essere indicato, altresì, barrando la relativa casella, se l'istanza che l'intermediario si impegna a presentare in via telematica è stata da lui predisposta ovvero gli è stata consegnata già compilata dal contribuente.
L'intermediario deve, altresì, rilasciare al richiedente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, debitamente sottoscritta dal richiedente, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento.
Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall'Agenzia delle Entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione della stessa Agenzia attestante l'avvenuto ricevimento.
La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza è effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"CREDITOR"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Compilazione del modello

Il modello dell'istanza è composto da:
– il frontespizio, costituito da due pagine: la prima contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, la seconda contenente i dati identificativi dell'impresa, l'attestazione concernente il possesso dei requisiti previsti dalla legge, nonché la sottoscrizione del richiedente con l'indicazione dei quadri compilati;
– il quadro A, che contiene i dati relativi alla tipologia dell'investimento agevolabile, alla ripartizione territoriale del medesimo, al costo complessivo dell'investimento ed all'importo del credito richiesto.

Tutti gli importi da indicare nella dichiarazione vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità secondo il criterio matematico per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro e per difetto se inferiore a detto limite (ad esempio: 455,50 diventa 456; 455,51 diventa 456; 455,49 diventa 455).

Frontespizio

Numero progressivo istanza
Il richiedente deve numerare progressivamente le istanze presentate nell'anno solare, comprese eventuali istanze di rinuncia alla richiesta del contributo.

Codice fiscale e Partita IVA
Devono essere indicati il codice fiscale e/o il numero di partita IVA attribuiti all'impresa richiedente.

Codice attività
Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente, desunto dalla vigente classificazione delle attività economiche, disponibile presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, presso gli sportelli self service e nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.it e dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.it.

Cognome o denominazione e nome
Devono essere indicati il cognome e il nome o la denominazione dell'impresa richiedente.

Dati relativi alle persone fisiche e agli altri soggetti
Riportare, se persona fisica, data e luogo di nascita, sesso, residenza anagrafica e gli altri dati richiesti.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche vanno riportati la sede legale e, se diverso, il domicilio fiscale.

Natura giuridica
Il codice da indicare deve essere desunto:
- per le società di persone ed equiparate, dalla tabella 3 indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2002**-Società di persone ed equiparate;
- per le società ed enti commerciali, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2002**-Società di capitoli, enti commerciali ed equiparati.
- per gli enti non commerciali ed equiparati, dalla tabella B indicata nel paragrafo 2.4, delle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione **Unico 2002** Enti non commerciali ed equiparati.

Stato estero di residenza, codice paese estero e codice di identificazione fiscale Stato estero
I campi devono essere compilati dai soggetti non residenti che esercitano l'attività nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; il codice dello Stato estero va desunto dall'elenco dei paesi esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione **Unico 2002**-Società di capitali, enti commerciali ed equiparati.

Dati relativi al rappresentante
Devono essere indicati i dati relativi al rappresentante legale della società o ente richiedente o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o al rappresentante negoziale, che sottoscrive l'istanza. Per quanto riguarda il codice di carica, si vedano le istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione **Unico 2002**-Società di persone ed equiparate (paragrafo 2.5) e **Unico 2002**-Società di capitali ed equiparati (paragrafo 2.6) **Unico 2002**-Enti non commerciali ed equiparati (paragrafo 2.6).

Dichiarazioni del contribuente
Con la successiva sottoscrizione, il contribuente:
- dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge n.62 del 2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- si impegna ad avviare la realizzazione dei nuovi investimenti successivamente alla data di presentazione dell'istanza e, comunque, entro sei mesi dalla predetta data;
- dichiara di aver effettuato l'investimento nel periodo di sospensione di cui all'art. 3, comma 3, del D.M. 7 febbraio 2003. In tal caso deve essere barrata la casella a fianco prevista;
- dichiara di eleggere domicilio presso l'intermediario di cui si è avvalso per la trasmissione telematica, ai fini di ogni comunicazione inerente la presente istanza;
- conferma la corrispondenza dei dati contenuti nell'istanza da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.

In tale riquadro, il richiedente deve indicare il numero dei quadri A che sono stati compilati.

Richiesta di rinuncia ad una istanza precedentemente inviata
Nell'ipotesi in cui il richiedente per qualsiasi motivo (es. errori commessi nell'indicazione dei dati in un'istanza presentata o nella valutazione dei requisiti e delle condizioni per fruire dell'agevolazione) intenda

annullare gli effetti di un'istanza già inviata, **perdendo conseguentemente ogni diritto che da essa possa scaturire**, dovrà manifestare espressamente tale volontà presentando un'istanza di rinuncia **prima di ricevere l'atto di assenso o di diniego** da parte dell'Agenzia delle Entrate nel prescritto termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. In tal caso, deve essere compilato il frontespizio in tutti i campi interessati, **compreso il numero progressivo** posto all'inizio della pagina, indicando il numero di protocollo attribuito dal servizio telematico all'istanza già presentata ed alla quale si intende rinunciare.
La successiva istanza che eventualmente il richiedente intenda presentare (contenente ad esempio i dati corretti), assumerà conseguentemente il nuovo ordine cronologico attribuito automaticamente dalla procedura telematica in relazione alla data ed all'orario della sua presentazione.

Impegno alla presentazione telematica
Per la compilazione di tale riquadro si rinvia a quanto già precisato al precedente paragrafo "Modalità e termini di presentazione della dichiarazione".

QUADRO A – DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO

Il quadro si compone di tre sezioni:
– la sezione I, relativa alla tipologia dell'investimento agevolabile;
– la sezione II, concernente la ripartizione territoriale dell'investimento ed il relativo costo;
– la sezione III, riservata all'indicazione del costo complessivo dell'investimento e dell'ammontare del credito richiesto.

Sezione I - Tipologia dell'investimento agevolabile

La sezione deve essere compilata barrando le caselle relative ai codici (da 1 a7) corrispondenti alle tipologie di investimento agevolabile che il richiedente intende realizzare, desunti dalla tabella sotto riportata ed individuate sulla base delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, lett. a) e b), della legge n. 62 del 2001.

TABELLA TIPOLOGIA INVESTIMENTI

CODICE	RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIE INVESTIMENTO
1	**Art. 8, comma 2, lett. a), l. 62/2001**	Beni strumentali nuovi, ad esclusione degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali, riviste o periodici, libri o simili, nonché prodotti editoriali multimediali
2	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 1, l. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche, degli impianti di composizione, redazione, impaginazione, stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonché il processo di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale
3	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 2, l. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: la realizzazione o l'acquisizione di sistemi composti da una o più unità di lavoro gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione, montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto

4	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 3, l. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: la realizzazione o l'acquisizione di sistemi di integrazione di una o più unità di lavoro composti da robot industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del ciclo tecnologico
5	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 4,. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: la realizzazione o l'acquisizione di unità elettroniche o di sistemi elettronici per l'elaborazione dei dati destinati al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei prodotti lavorati, nonché al sistema gestionale, organizzativo e commerciale
6	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 5, l. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: la realizzazione o l'acquisizione di programmi per l'utilizzazione delle apparecchiature o dei sistemi di cui ai numeri 2), 3), e 4) (**vedi codici 3, 4 e 5**)
7	**Art. 8, comma 2, lett. b), n. 6, l. 62/2001**	Programmi di ristrutturazione economico-produttiva riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente: acquisizione di brevetti e licenze funzionali all'esercizio delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) (**vedi codici 3, 4, 5 e 6**)

Sezione II – Ripartizione territoriale dell'investimento

Nella presente sezione vanno indicati i dati relativi all'ubicazione della struttura produttiva destinataria dell'investimento agevolabile nonché il relativo costo.
La sezione è composta da cinque riquadri, ciascuno dei quali riservato all'indicazione dei dati relativi ad una struttura produttiva. Si precisa che, qualora i riquadri previsti non siano sufficienti alla indicazione delle strutture produttive destinatarie dell'investimento agevolabile, dovranno essere compilati ulteriori quadri A, previa numerazione progressiva da apporre nella casella "Mod. N." posta in alto a destra del medesimo quadro; in tale ipotesi, la sezione III va compilata una sola volta nel Mod. N. 1.
Compilare il riquadro nel modo seguente:
- nei **punti da 1 a 3** vanno indicati il comune, la sigla della provincia ove viene effettuato l'investimento nonché il codice regionale desunto dalla "Tabella codici regioni" riportata nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione Unico 2003-Persone fisiche (Fascicolo 1);
- nei **punti 4 e 5** devono essere indicati la frazione, la via o la piazza, il numero civico e il codice di avviamento postale;
- nel **punto 6**, va indicato il costo dell'investimento che si prevede di realizzare o che sia stato effettuato nel periodo di sospensione intercorrente tra il 12 febbraio e il 13 aprile 2003.

Sezione III – Dati riepilogativi dell'investimento e del credito

Nella presente sezione va indicato il costo complessivo degli investimenti relativamente a tutte le strutture produttive e l'importo del credito d'imposta richiesto. In particolare, indicare:
- nel **campo 1**, la somma degli importi indicati nei punti 6 della Sezione II del presente quadro;
- nel **campo 2**, l'ammontare del credito d'imposta spettante pari al 3% dell'importo indicato nel campo 1 della presente sezione. **Si rammenta che il credito d'imposta compete, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 62 del 2001, nella misura del 3% del costo sostenuto per il periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato e per i quattro periodi d'imposta successivi.** Pertanto, in caso di capienza delle risorse finanziarie disponibili, il credito d'imposta viene attribuito automaticamente dall'Agenzia delle Entrate nella predetta misura del 3% per il primo anno di presentazione dell'istanza e per i quattro successivi, fermo restando che la sua utilizzazione, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 della legge n. 62 del 2001, resta subordinata all'effettivo sostenimento del costo dell'investimento.

03A04921

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, recante misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali».

Nei lavori preparatori alla legge citata in epigrafe, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 83 del 9 aprile 2003, alla pag. 8, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Esaminato in aula e approvato il 31 marzo 2003.», leggasi: «Esaminato in aula e approvato il 3 aprile 2003.».

03A04939

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 aprile 2003

Dollaro USA	1,0805
Yen giapponese	129,18
Corona danese	7,4265
Lira Sterlina	0,69000
Corona svedese	9,1458
Franco svizzero	1,4948
Corona islandese	83,92
Corona norvegese	7,8860
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58603
Corona ceca	31,440
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,20
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6272
Lira maltese	0,4243
Zloty polacco	4,2520
Leu romeno	36650
Tallero sloveno	232,2255
Corona slovacca	41,062
Lira turca	1786000
Dollaro australiano	1,7837
Dollaro canadese	1,5813
Dollaro di Hong Kong	8,4272
Dollaro neozelandese	1,9739
Dollaro di Singapore	1,9188
Won sudcoreano	1328,74
Rand sudafricano	8,4091

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A05004

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Cillin 80»

Estratto provvedimento n. 50 del 6 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario VET-CILLIN 80, polvere solubile nelle confezioni:

barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102324011;

barattolo da 715 g - A.I.C. n. 102324023;

barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102324035.

Titolare A.I.C.: società Vetem S.p.a. con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento) - via Lungomare Pirandello n. 8 - codice fiscale n. 01988770150.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo I: aggiunta sito produttivo.

Si autorizza la produzione della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto anche presso la seguente officina farmaceutica: Ceva Sante Animale - Z.I. de Tres le Bois, B.P. 372-22603 Loudeac Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04758

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Nobilis RT+Ibmulti+G+ND».

Estratto provvedimento n. 51 del 6 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologia NOBILIS RT+Ibmulti+G+ND nelle confezioni: flacone da 500 dosi (250 ml) - A.I.C. n. 103074011 e flacone da 1000 dosi (500 ml) - A.I.C. n. 103074023.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla Società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano) - via W. Tobagi n. 7 codice fiscale n. 01148870155.

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0212/001/W004 del 10 dicembre 2002.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: esecuzione dei test farmaceutici sul prodotto in bulk.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'esecuzione dei test farmaceutici sul prodotto finito in bulk, prima del riempimento (viscosità, aspetto, tipo di emulsione, contenuto in formaldeide, stabilità farmaceutica).

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

03A04761

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Kilan+ Trichlorfon».

Estratto provvedimento n. 52 dell'11 marzo 2003

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario KILAN+ TRICHLORFON.

Titolare A.I.C.: Janssen Pharmaceutica di Beerse (Belgio) rappresentata in Italia dalla società Vetem S.p.a. - Porto Empedocle (Agrigento).

Siringa da 40 g. A.I.C. n. 101559019. Richiesta nuova officina per le operazioni di confezionamento.

È autorizzato il trasferimento delle operazioni di confezionamento del medicinale veterinario indicato in oggetto dall'officina farmaceutica Janssen-Cilag S.p.a. sita in Latina alla officina farmaceutica Janssen-Cilag Farmaceutica Lda con sede in Estrada Consiglieri Pedroso 69 Queluz de Baixo, 2749 503 Barcarena (Portogallo).

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04762

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Strongid»

Estratto decreto n. 14 del 12 marzo 2003

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata fino ad ora registrata a nome della società Pfizer Italiana S.r.l. (già Pfizer Italiana S.p.a.) con sede in Latina S. 156, km 50.

STRONGID:

15 bustine da 7,43 g - A.I.C. n. 100138039;

30 bustine da 7,43 g - A.I.C. n. 100138041.

È ora trasferita alla società Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina - S.S. 156, km 50 - Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale n. 06954380157.

Produzione: la produzione, il controllo ed il confezionamento è trasferita presso l'Officina farmaceutica Pfizer PGM sita in Amboise-Cedex (Francia).

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04753

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Parvo».

Estratto provvedimento n. 54 del 12 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC PARVO, vaccino inattivato contro la parvovirosi dei suini.

Confezioni:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 101608014;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 101608026.

Titolare A.I.C.: Hipra S.A. di Amer-Grona (Spagna) rappresentata in Italia dalla IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi 19 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Parvo» la variazione della denominazione in: PARVOSUIN.

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04763

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Izovac Ibr»

Estratto provvedimento n. 55 del 12 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC IBR vaccino inattivato e disperso per la prevenzione della rinotracheite infettiva bovina.

Confezioni: flacone da 10 ml (20 dosi) - A.I.C. n. 101614016.

Titolare A.I.C.: Hipra S.A. di Amer-Gerona (Spagna) rappresentata in Italia dalla IZO S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale sito in Brescia, via Bianchi 9 - codice fiscale n. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: richiesta variazione denominazione della specialità medicinale.

Si autorizza per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac IBR» la variazione della denominazione in «HIPRABOVIS IBR».

Resta invariato il numero di A.I.C. in precedenza attribuito.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04764

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Outside collare per gatti»

Estratto decreto n. 10 del 6 marzo 2003

Specialità medicinale per uso veterinario: OUTSIDE collare per gatti.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0154/001/00 del 12 dicembre 2001.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health UK Ltd - New Cambridge House - Litlington - Nr Royston - Herts - SG8 0SS - Inghilterra.

Produttore: Wellmark International - 12200 Denton Drive - Dallas - Texas - U.S.A.

Operazioni di controllo presso officina Klockner Pentapack Ltd sita in Heads of the Valley Industrial Est - Rhymney - Gwent - NP2 5RN - GB.

Confezioni e numeri di A.I.C.: collare per gatti - A.I.C. n. 103317018.

Composizione:

principio attivo: florfenicolo 23 mg/ml;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Composizione:

principio attivo: (S) - metoprene 2,1% p/p (0,3 g per collare);

altri eccipienti: pigmento di carbone nero 0,10% p/p (E153).

Specie di destinazione: gatto.

Indicazioni terapeutiche: il collare per gatti Outside uccide le uova di pulce deposte sul pelo dell'animale fino ai 12 mesi successivi all'applicazione. Ciò consente di prevenire che l'ulteriore infestazione di pulci adulte nell'animale infestino in modo notevole anche l'ambiente domestico.

Validità: 4 anni.

Regime di dispensazione: la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04757

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Selgian 40 kg»

Estratto decreto n. 13 dell'11 marzo 2003

Medicinale per uso veterinario: SELGIAN 40 kg, (Selegilina cloridrato) compresse per cani.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0104/002/00.

Titolare A.I.C.: Ceva Sante Animale - ZI-LA Ballastiere-B.P.126 - 33501 Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Ceva Vetem S.p.a. di Agrate Brianza (Milano).

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Loudeac Cedex (Francia) con effettuazione delle operazioni di controllo presso lo stabilimento sito in Libourne-Cedex (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

3 blister × 10 compresse - A.I.C. n. 103543017;

5 blister × 10 compresse - A.I.C. n. 103543029;

10 blister × 10 compresse - A.I.C. n. 103543031;

50 blister × 10 compresse - A.I.C. n. 103543043.

Composizione: 1 compressa da 1020 mg contiene:

principio attivo: selegilina (sotto forma di cloridrato) 16.74 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle turbe comportamentali di origine puramente emozionale: depressione, distimia, ansia. In associazione con una terapia concomitante, trattamento delle turbe di origine emozionale riscontrate in concomitanza con l'ipersensibilità/iperattività, ansia da separazione, sindrome da privazione e fobie generalizzate.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A04756

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Immunoendocig».

Con il decreto n. 800.5/R.M.1066/D49 del 18 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

IMMUNOENDOCIG:

«2000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione E - A.I.C. n. 028180 026;

«5000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione E - A.I.C. n. 028180 038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Hardis S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A04534

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meralop»

Con il decreto n. 800.5/R.M.790/D48 del 18 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

MERALOP:

«400 mg capsule molli» 30 capsule - A.I.C. n. 023529 035.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Thea Farmaceutici S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

03A04535

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ormobyl C.M.».

Con il decreto n. 800.5/R.M.242/D47 del 18 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

ORMOBYL C.M.:

36 compresse masticabili - A.I.C. n. 028788 014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Consumer Health S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

03A04536

Revoca su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eparina Calcica D. & G.».

Con il decreto n. 800.5/R.M.980/D51 del 24 marzo 2003 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale nelle confezioni indicate:

EPARINA CALCICA D. & G.:

«5000 U.I./0,2 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033937 044;

«12500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile» 10 fiale - A.I.C. n. 033937 057.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta D & G S.r.l., titolare della specialità.

03A04537

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica popolare cinese. Ridistribuzione di quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2002.

Si informa che con regolamento (CE) n. 538/2003 della Commissione U.E. del 26 marzo 2003, pubblicato nella GUCE n. L 80/13 del 27 marzo 2003, sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione nell'anno 2003 dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell'anno 2002 di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138-98 del 28 maggio 1998.

L'ammontare dei quantitativi da ridistribuire e la quota massima richiedibile dagli operatori non tradizionali figurano in allegato I. Il modello di domanda figura in allegato II.

Le domande per ottenere le licenze di importazione, redatte in carta semplice, possono essere presentate presso questa amministrazione a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella GUCE del regolamento (CE) n. 538/2003 e devono pervenire a questo Ministero - Direzione generale politica commerciale - Div. VII - viale Boston n. 25 - 00144 Roma, entro il termine perentorio del 9 maggio 2003, ore 15. Al riguardo fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dall'ufficio accettazione spedizione e corrispondenza (UASC).

Le istanze possono essere presentate, entro il citato termine, via fax al n. 06/5925556 o n. 06/59647531 ed, in tal caso, dovranno essere regolarizzate con la presentazione della domanda in originale entro il 19 maggio 2003 (ore 14) e farà fede il timbro di ricevimento apposto dall'UASC.

La Commissione U.E. adotterà entro il 30 giugno p.v. i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze hanno validità fino al 31 dicembre 2003, termine che non potrà essere prorogato.

Gli operatori che intendono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli importatori tradizionali devono comprovare di

aver effettuato importazioni, per la stessa tipologia di prodotti oggetto della domanda, negli anni 1998 o 1999, dichiarandone l'operatività effettiva.

A tal fine devono allegare alla domanda, ai sensi dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, i giustificativi che comprovino l'avvenuta immissione in libera pratica nell'U.E. dei prodotti contingentati. I richiedenti che abbiano già ottenuto una licenza di importazione per l'anno 2003 ai sensi del regolamento (CE) n. 2077-2002 della Commissione, possono allegare alla domanda copia della licenza stessa.

Possono partecipare alla ripartizione delle quote riservate agli altri importatori solo gli operatori che, avendo ottenuto licenza di importazione per l'anno 2002, in base al regolamento (CE) n. 1995/2001 della Commissione possano dimostrare di aver importato almeno l'80% del quantitativo autorizzato.

Gli operatori ritenuti «persone legate» ai sensi dell'art. 143 (di cui si allega copia) del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 253 dell'11 ottobre 1993, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/01, possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda.

Nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'U.E. e che la presente domanda è l'unica presentata da me o a mio nome e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 regolamento (CE) n. 2454/93, relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio, entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza.

ALLEGATO I

Quantitativi da ridistribuire

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Quantità totale da ridistribuire *c	Quantita max richiedibile da operatori non tradizionali
Calzature Codici SA/NC	Ex 640299 (1)	6.725.081 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.373.390 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91 (1) Ex 6403 99 (1)	2.047.481 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11 (2)	2.942.477 paia	5.000 paia
	6404 19 10	7.066.315 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	8.166 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	9.277 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzatura di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suole non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità;

(c) *ripartita come segue: 70% riservato agli importatori tradizionali, 30% agli altri operatori.

ALLEGATO II
SCHEMA DI DOMANDA

Ministero delle attività produttive
D.G. politica commerciale - DIV. VII - v.le Boston, 25- 00144 ROMA
(fax n. 06/5925556)

Oggetto: Contingenti comunitari di importazione di prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese. Ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2002.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, numero di partita IVA) chiede di partecipare alla ridistribuzione del contingente di cui in oggetto:

☐ Tipo di merce: (denominazione e codice SA/NC);

☐ Quantità richiedibile (operatori non tradizionali): fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento;

☐ Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono state di .... (solo operatori tradizionali);

☐ Si dichiara di aver ottenuto, nell'anno contingentale 2002, licenza di importazione n. .... per i prodotti di cui sopra e che la stessa è stata utilizzata almeno per l'80% (solo importatori non tradizionali);

Io sottoscritto ....
certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata (nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 143 Reg.(CE) n. 2454/93)*, per la ridistribuzione del contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro dieci giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data ....

Firma ....

* (solo per gli operatori tradizionali)

03A04833

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIDO 2003 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», in Milano.

Con decreto ministeriale del 31 marzo 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIDO 2003 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia» che avrà luogo a Milano dal 2 maggio 2003 al 5 maggio 2003.

03A04832

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2003 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria», in Milano.

Con decreto ministeriale del 31 marzo 2003, è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «Vitrum 2003 - Salone internazionale specializzato delle macchine, attrezzature ed impianti del vetro piano e cavo; vetro e prodotti trasformati per l'industria» che avrà luogo a Milano dal 25 giugno 2003 al 28 giugno 2003.

03A04831

COMUNE DI ALFIANELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Alfianello (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di determinare che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sarà applicata da questo comune per l'anno 2003 l'aliquota unica del sei per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

03A03991

COMUNE DI AREZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Arezzo ha adottato, il 10 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di approvare l'aliquota e le detrazioni, relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003, nei termini che seguono:

1. aliquota del 6,2 per mille per tutte le categorie di immobili oggetto d'imposizione, come definite dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

2. di determinare in € 130,00 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e sino alla concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nei termini di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992;

3. di determinare in € 258,23 (€ 130,00 detrazione base ex art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come determinata dalla presente deliberazione + € 128,23 ulteriore detrazione), l'importo della «maggiore detrazione» in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio- economico, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'immobile ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e sino a concorrenza del tributo dovuto per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

4. di proporre al consiglio comunale anche per l'anno 2003 gli stessi criteri stabiliti per l'anno 2002 che danno titolo alla maggiore detrazione di cui sopra, elevando nella misura del 2% i limiti reddituali per l'accesso alla maggiore detrazione suddetta;

5. di considerare direttamente adibita ad «abitazione principale», con conseguente applicabilità della detrazione per questa prevista, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la «residenza anagrafica» in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, a mente dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

6. di prendere atto che le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze volte all'ottenimento della maggiore detrazione ovvero di agevolazioni, riduzioni e/o esenzioni, come previste dalle vigenti disposizioni legislative o regolamentari, saranno individuate con provvedimento dirigenziale, a norma dell'art. 4, comma 3, del «Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili», approvato con deliberazioni C.C. n. 390 del 21 dicembre 1998 e n. 10 del 27 gennaio 1999.

03A03992

COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bagnoli Irpino (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare, per l'anno 2003, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) le stesse aliquote e detrazioni già vigenti:

ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

abitazione principale nella misura del 5 per mille;

misura della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 113,62.

(Omissis).

03A03993

COMUNE DI BARICELLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Baricella (provincia di Bologna) ha adottato, l'11 dicembre 2002 e il 31 dicembre 2002, le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille.

2. di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:

al 5,4 per mille per l'abitazione principale e una pertinenza accessoria all'abitazione principale;

al 5,4 per mille per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

al 7 per mille per le abitazioni non locate e/o tenute a disposizione;

aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili posseduti dalle imprese e da loro direttamente utilizzati per lo svolgimento di nuove attività imprenditoriali purché si tratti di fabbricati costruiti dopo il 1º gennaio 2002, e purché si tratti di immobili strumentali per natura: categorie A10, C (compresi C6 e C7 purché asseriti al fabbricato strumentale) e D;

3. di determinare in € 41,32 l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 2003, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell'allegato *A* al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale.

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata o risulti abitata esclusivamente dal coniuge.

5. di rimandare le esenzioni e riduzioni previste per l'imposta comunale sugli immobili a quanto stabilito dal regolamento comunale;

6. di dare atto che:

per abitazione non locata si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A» utilizzabile a fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto e, non locata né data in comodato a terzi per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

i contribuenti che intendono avvalersi dell'agevolazione per abitazione locata a canone concordato debbono comprovare il diritto all'agevolazione stessa presentando apposita dichiarazione sostitutiva o copia del contratto di locazione a canone concordato;

per abitazione tenuta a disposizione o seconda casa, si intende l'unità immobiliare classificata o classificabile nel gruppo catastale «A», arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria, tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 14;

la dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I. dell'anno di riferimento;

l'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato;

nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis);

ALLEGATO *A*
alla delibera n. 148
dell'11 dicembre 2002

SERVIZIO TRIBUTI

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 2003, con riferimento a quanto previsto dal comma 6, dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, l'aumento della detrazione di € 41,32 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di € 144,61, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:

1)

a) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1º gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 60º anno di età alla data del 1º gennaio 2003;

c) essere in condizione non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a € 7.230,40 (reddito di riferimento 2002 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione);

2)

a) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1º gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore all'80%;

c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore ad € 10.329,14 (reddito di riferimento anno 2002 con esclusione del reddito prodotto dall'abitazione).

PROCEDURA

Il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di € 144,61.

La predetta dichiarazione dovrà essere inviata entro il termine fissato per il versamento dell'imposta per il 2003, all'ufficio tributi del comune di Baricella - via Roma n. 76 - 40052 Baricella (Bologna).

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2003 già tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare tutti gli accertamenti opportuni. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

Deliberazione G.M. n. 157 del 31 dicembre 2002.

(Omissis);

1. di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota per le abitazioni principali concesse in locazione a canone concordato nella misura dello 0 per mille.

(Omissis).

03A03994

COMUNE DI BORDIGHERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bordighera (provincia di Imperia) ha adottato, il 23 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di confermare per l'anno 2003 quanto già previsto per il 2002 in materia di agevolazioni;

2) di confermare per l'anno 2003:

l'aliquota del 5,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per gli immobili posseduti dalle I.P.A.B.;

l'aliquota del 7,00 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale «A»; ai fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali «B», «C» e «D», aree fabbricabili;

le detrazioni per abitazione principale e pertinenza accatastata nella categoria C/6;

l'aliquota al 5 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

03A03995

COMUNE DI BORGO SAN SIRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Borgo San Siro (provincia di Pavia) ha adottato, il 15 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare anche per l'anno 2003, in attuazione all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per i singoli oggetti d'imposizione I.C.I. individuati in fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ad eccezione delle prime case (abitazione principale) per le quali l'aliquota rimane al 5 per mille;

2. *(Omissis);*

3. di fissare in € 103,29, rapportate al periodo dell'anno per il quale se ne ha possesso, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ...*omissis*..., se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente punto si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A03996

COMUNE DI BUBBIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bubbio (provincia di Asti) ha adottato, il 6 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Bubbio (Asti) nel modo seguente:

aliquota unica - misura 6 per mille con detrazione di € 103,29 per la prima casa.

(Omissis).

03A03997

COMUNE DI BUCCINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Buccino (provincia di Salerno) ha adottato, il 7 marzo 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di approvare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille, con le esenzioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di € 168,00.

(Omissis).

03A03998

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Campolongo Maggiore (provincia di Venezia) ha adottato, il 20 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, a norma dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;

7 per mille per gli altri immobili;

4 per mille per i possessori di terreni agricoli che abbiano messo a dimora un quantitativo di essenze alboree o coltivazioni biologiche su almeno il 5% del terreno agricolo.

2. Di stabilire per l'anno 2003:

in € 104,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale a norma dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

in € 260,00 la detrazione prevista per l'abitazione principale qualora nel nucleo familiare dei soggetti passivi vi sia la presenza di invalidi, disabili o portatori di handicap per i quali esista una situazione di permanente inabilità al 100%.

(Omissis).

03A03999

COMUNE DI CANDIA LOMELLINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Candia Lomellina (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

Di stabilire l'importo della detrazione per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 103,29.

(Omissis).

03A04000

COMUNE DI CAPRANICA PRENESTINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Capranica Prenestina (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 al 7,00 per mille, con la detrazione sull'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, dell'importo di € 206,58 (già L. 400.000), e con le agevolazioni previste dall'art. 10 del regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione di C.C. n. 42 del 26 novembre 1998.

(Omissis).

03A04001

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castellina in Chianti (provincia di Siena) ha adottato, il 17 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003.

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. vigenti nell'anno 2002 nelle seguenti misure:

5 per mille quale aliquota ridotta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende, oltre che ai casi stabiliti dall'art. 4 del regolamento comunale, quella posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da soggetto a condizione che sia ivi residente e vi dimori abitualmente;

7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, aree fabbricabili ed immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

2. Di determinare per l'anno 2003 la seguente agevolazione:

detrazione per abitazione principale di € 179,115 (secondo i termini previsti dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta) nei seguenti casi:

pensionato di età non inferiore a 65 anni alla data del 1º gennaio 2003, titolare di pensione (risultante da autocertificazione effettuata nei termini di legge) che vive solo o in coppia, proprietario di unico immobile destinato ad abitazione principale il cui reddito familiare riferito all'anno precedente non sia superiore ad € 13.221,00 (€ 12911,00 + 2,4% aumento ISTAT);

portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992 oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge);

persona totalmente inabile al lavoro (risultante da certificazione rilasciata dalla U.S.L. oppure da autocertificazione effettuata nei termini di legge).

Per usufruire della maggiore detrazione occorre altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel comune di Castellina in Chianti;

b) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto di maggiore detrazione e relative pertinenze;

c) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6).

3. Di confermare per l'anno 2003 la detrazione per l'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo non rientrante nelle casistiche di cui al precedente punto 2), in € 103,291 rapportate al periodo dell'anno.

(Omissis).

03A04002

COMUNE DI CASTELLO DI VIBIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castello di Vibio (provincia di Perugia) ha adottato, il 6 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di confermare, per i motivi di cui in premessa, fissando per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche nelle seguenti misure:

5,5 per mille: aliquota da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

7 per mille: aliquota ordinaria da applicare a tutti i restanti immobili;

2. di applicare la detrazione d'imposta di € 103,29 in ragione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

(Omissis).

03A04003

COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Celle Enomondo (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

di stabilire, come stabilisce, per i motivi e con le finalità in premessa illustrate, l'aliquota d'imposta I.C.I. del comune di Celle Enomondo, per il 2003, nella misura «unica» del 6 per mille, pari all'aliquota già applicata per il 2002, con detrazione prima casa pari a € 103,29;

03A04004

COMUNE DI CERANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cerano (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

Di determinare per l'anno 2003:

1) l'aliquota I.C.I. vigente nell'anno 2002 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, nella misura del 4 per mille, confermando altresì la detrazione nella misura di € 103,29,

2) l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati e terreni nella misura del 6 per mille;

3) l'aliquota agevolata per l'abitazione principale anche in caso di comodato gratuito tra genitori e figli o tra figli e genitori, previa presentazione di autodichiarazione e con la possibilità di estendere il beneficio a due comodati gratuiti per ciascun proprietario, così come meglio specificato nell'art. 2 del regolamento I.C.I.;

4) l'aliquota agevolata del 2,00 per mille ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997 a favore dei proprietari che eseguano interventi localizzati nel centro storico e volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavori, previa presentazione all'ufficio tributi di autocertificazione da prodursi entro i termini della prima scadenza di pagamento nella quale il contribuente intende avvalersi dell'agevolazione.

(Omissis).

03A04005

COMUNE DI CHIURO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiuro (provincia di Sondrio) ha adottato il 3 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di fissare, per i motivi di opportunità deducibili da quanto premesso, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota agevolata 5 per mille per:

abitazione principale, come intesa dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, (unità immobiliare posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario, nella quale il contribuente stesso ed i suoi familiari dimorano abitualmente; unità immobiliare appartenente a cooperativa a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale dei soci assegnatari; alloggio regolarmente assegnato dall'Istituto autonomo case popolari; unità immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata) e relative pertinenze;

l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

tutte le altre unità immobiliari per le quali è prevista l'estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali a norma dell'art. 2 del regolamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del consiglio comunale;

aliquota ordinaria 5,5 per mille per:

tutti gli altri immobili.

(Omissis).

03A04006

COMUNE DI CHIUSI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiusi (provincia di Siena) ha adottato, il 24 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di stabilire per l'anno 2003, la seguente diversificazione delle aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune, oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune;

c) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni ed in particolare per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, esclusa la categoria C/1. L'aliquota si applica per i casi non previsti alle lettere *g)*, *h)* e *j)*;

d) aliquota del 5,2 per mille per le unità immobiliari della categoria C/1 per i casi diversi da quelli previsti alle lettere *g)*, *h)* e *j)*;

e) aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono nelle unità immobiliari interventi edilizi di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31, comma 1, lettere *b)* manutenzione straordinaria, limitatamente al rifacimento delle facciate e al rifacimento della struttura del tetto, *c)* restauro e risanamento conservativo, *d)* ristrutturazione edilizia. L'aliquota è applicabile alle sole unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori. Sono esclusi da tale agevolazione gli interventi di recupero realizzati sui propri immobili dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. È fatto obbligo al contribuente di dichiarare su appositi modelli predisposti dal comune, contestualmente alla comunicazione dell'inizio lavori, il diritto ad usufruire della aliquota agevolata. Resta confermata l'agevolazione per gli interventi volti al recupero delle unità immobiliari inagibili e di interesse storico o architettonico come deliberata per gli anni d'imposta 2000, 2001 e 2002, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002;

f) aliquota del 5,5 per mille per le abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 2 (Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione), comma 3 (Contratti assistiti o ad autonomia privata assistita);

g) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari di categoria A/10 e dei gruppi B, C e D, destinate all'attività di impresa, ubicate nell'area del Piano attuativo per gli insediamenti produttivi (PAIP) denominato «LE BIFFE», così come individuata con deliberazione del consiglio comunale n. 65 del 31 settembre 2000. Per usufruire dell'agevolazione il presupposto d'imposta deve verificarsi a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2001 e 2002;

h) aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari possedute e nelle quali è esercitata l'attività imprenditoriale, da parte di giovani imprenditori di età inferiore a 40 anni, nuovi titolari di partita IVA a partire dall'anno 2003. La durata dell'agevolazione è stabilita in anni tre dal verificarsi del presupposto (rilascio partita IVA). Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi nell'anno 2003. Resta confermata l'agevolazione, per il residuo periodo, per i presupposti agevolativi verificatisi negli anni 2001 e 2002;

i) aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari di categoria A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e A/11 non locate, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto d'affitto registrato. Sono assoggettati anche gli alloggi sfitti realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato a parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii, nipoti) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti, e gli alloggi;

i) aliquota al 7 per mille per le unità immobiliari della categoria catastale C/1 (negozi e botteghe), per le unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale D, per le unità immobiliari appartenenti alla categoria A/10 (uffici e studi privati), qualora non risultino utilizzate secondo la loro destinazione catastale, ovvero non siano locate per l'esercizio di attività cui sono catastalmente destinate o non risultino essere registrati contratti di locazione da almeno un anno. Sono assoggettate anche le unità immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a € 119,00;

3. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a € 207,00 esclusivamente per i casi sottoelencati:

a) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione sociale;

b) proprietari della prima casa in cui l'unico reddito del nucleo familiare sia costituito da una sola pensione di importo uguale al trattamento minimo;

c) proprietà di prima casa da parte di nucleo familiare il cui reddito è costituito da due pensioni di cui alle lettere *a)* e *b)*;

d) proprietari della prima casa che versino in particolari condizioni: 1) disagio economico e sociale su specifica indicazione e segnalazione del servizio sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell'interessato; 2) casi o presenza di malattie particolari che necessitano di spese notevoli per cure mediche e sempre su segnalazione del servizio sociale, che può essere effettuata anche su richiesta dell'interessato;

Le condizioni di cui al punto 3 dovranno essere supportate da idonea documentazione probatoria (dichiarazioni reddituali, certificati di disoccupazione, documentazione rilasciata dal servizio sociale ecc.);

4. di elevare, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, la detrazione di cui all'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, a € 207,00 esclusivamente per le giovani coppie che acquistano la

prima casa e che, ricorrendone i requisiti di legge, hanno diritto all'applicazione dell'aliquota agevolata dell'imposta di registro, prevista all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986. La maggiore detrazione si applica a decorrere dalla data in cui i soggetti passivi d'imposta risiedono anagraficamente nella casa di abitazione e qualora la somma delle età dei soggetti passivi d'imposta costituenti la coppia, da determinarsi ad anni compiuti, non sia superiore ad anni 70. Il diritto ad applicare la maggiore detrazione è riconosciuto per anni tre dal versificarsi del presupposto e l'abitazione deve essere acquistata nel corso dell'anno 2003;

(Omissis).

03A04007

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Foresto Sparso (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

2) di determinare per l'anno 2003 in € 120,00 la detrazione per l'abiltazione principale.

(Omissis).

03A04008

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Forte dei Marmi (provincia di Grosseto) ha adottato, il 16 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003 nella seguente misura:

4,70 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

5,50 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni.

(Omissis).

03A04009

COMUNE DI FRAINE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fraine (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 2003 ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

03A04010

COMUNE DI FUMANE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Fumane (provincia di Verona) ha adottato, il 29 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare l'imposta I.C.I. anno 2003 applicando alla base imponibile la seguente aliquota:

6 per mille:

immobile adibito ad abitazione principale ed a tutto quanto costituisca pertinenza della abitazione principale;

abitazione locata ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

abitazione concessa in comodato, e/o titolo gratuito a familiari che utilizzino come abitazione principale;

6,5 per mille:

immobile adibito ad attività produttive e commerciali;

aree fabbricabili;

7 per mille:

abitazioni non locate o non utilizzate come abitazione principale (seconde case) e pertinenze.

2. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si opera la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare di € 103,29.

(Omissis).

03A04011

COMUNE DI MALITO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Malito (provincia di Cosenza) ha adottato, il 25 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. sugli immobili comunali nelle misure stabilite per l'anno 2002, di seguito riportate:

abitazione principale: 5,50 per mille;

altri fabbricati: 6,50 per mille;

terreni edificabili: 6,50 per mille.

Detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A04012

COMUNE DI MEZZOLDO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mezzoldo (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata nel comune di Mezzoldo nella misura unica del 5 per mille.

2. Di dare atto che l'ex art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A04013

COMUNE DI MIRANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Mirano (provincia di Venezia) ha adottato, il 7 febbraio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare, per le motivazioni in premessa espresse, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili applicate nell'anno 2002 e come di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale: 5 per mille. L'aliquota si applica unicamente all'abitazione principale, come definita dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 5-*bis* del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota ridotta per abitazioni locate ai sensi della legge n. 431/1998: 0 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali locate ai sensi della legge n. 431/1998, come previsto dall'art. 2, comma 4, della medesima legge;

aliquota maggiorata per abitazioni sfitte 7 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali sfitte o tenute a disposizione, con le modalità previste dall'art. 3, comma 9, del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;

aliquota maggiorata per abitazioni sfitte da almeno due anni: 9 per mille. Si applica alle abitazioni residenziali non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

03A04014

COMUNE DI MONTELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Montello (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di adottare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

aree fabbricabili: 5 per mille.

Di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo siano detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (pari a L. 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

03A04015

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione indicato a fianco, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione della Camera di commercio di Viterbo, per cessazione dell'attività di fabbricazione.

Denominazione	Sede	Marchio
Auri Antiqua Ars S.n.c.	Tarquinia, Corso V. Emanuele, 11	VT62
Tedeschi Felice Gino	Viterbo, via Mazzini, 107	VT79
Lorenzetti Valentina	Civita Castellana, via della Repubblica, 86	VT73
Rossini Filippo	Viterbo, via Mazzini, 34	VT29

Le imprese hanno provveduto a restituire tutti i punzoni in dotazione che sono stati deformati.

03A04898

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 19 febbraio 2003, recante: «Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2003». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2003).

Nell'indicazione della natura dell'atto citato in epigrafe, riportata sia nel sommario che alla pag. 8 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*DECRETO* 19 febbraio 2003», leggasi: «*DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA* 19 febbraio 2003».

03A04943

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501086/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.